



METROBUS BRESCIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



INDICE

SEZIONE 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Area interessata	4
Art. 2 - Committente	4
Art. 3 - Descrizione dell'intervento	4
Art. 4 - Oggetto del contratto	5
Art. 5 - Documenti di contratto.	6
Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore	6
Art. 7 - Responsabilità ai fini della sicurezza	9
Art. 8 - Oneri a carico del Committente	10
Art. 9 - Facoltà di affidare ulteriori prestazioni	10
SEZIONE 2 - DISPOSIZIONI GENERALI	11
Art. 10 - Principali soggetti ed organi coinvolti nell'intervento	11
Art. 11 - Normativa di riferimento	13
Art. 12 - Lingua ufficiale	13
Art. 13 - Scambio della corrispondenza fra le parti; comunicazioni e informazioni	14
Art. 14 - Responsabilità dell'Appaltatore	14
Art. 15 - Personale addetto	15
Art. 16 - Cauzione provvisoria	16
Art. 17 - Garanzie	17
Art. 18 - Assicurazioni	19
Art. 19 - Brevetti e altre forme di tutela	20
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto	21
Art. 21 - Disciplina del subappalto	21
Art. 22 - Rifiuto del sistema di trasporto	22
Art. 23 - Risoluzione	23
Art. 24 - Recesso	24
Art. 25 - Tentativo di conciliazione	24
Art. 26 - Definizione delle controversie	24
Art. 27 - Riservatezza	25
Art. 28 - Corrispettivi	25



METROBUS BRESCIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Art. 29 - Prezzo chiuso	25
Art. 30 - Penali	26
SEZIONE 3 - REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
Art. 31 - Termini per la realizzazione dell'opera	26
Art. 32 - Progettazione esecutiva	28
Art. 33 - Piano di sicurezza e di coordinamento	29
Art. 34 - Conoscenza delle condizioni ambientali	29
Art. 35 - Tracciamenti	29
Art. 36 - Indagini geognostiche	30
Art. 37 - Logistica di cantiere	30
Art. 38 - Approntamento	30
Art. 39 - Custodia e pulizia dei cantieri	30
Art. 40 - Coordinamento delle attività di cantiere	31
Art. 41 - Smantellamento dei cantieri	31
Art. 42 - Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione e Piani Operativi	32
Art. 43 - Controllo dei tempi – Cronogramma lavori (Pianificazione dettagliata di progetto)	32
32	
Art. 44 - Verifica degli avanzamenti	32
Art. 45 - Forma e contenuto delle riserve	33
Art. 46 - Tempi intermedi	34
Art. 47 - Sospensione dei lavori	34
Art. 48 - Varianti in corso d'opera	35
Art. 49 - Bonifica da ordigni bellici	36
Art. 50 - Oggetti rinvenuti (rinvenimenti di interesse archeologico)	36
Art. 51 - Compensi relativi alla realizzazione del sistema	36
Art. 52 - Contabilità	37
Art. 53 - Modalità di pagamento	37
Art. 54 - Penali relative alla realizzazione dell'intervento	37
Art. 55 - Prove in fase di realizzazione	39
Art. 56 - Ultimazione lavori	39
Art. 57 - Dimostrazione di funzionamento	39
Art. 58 - Marcia in bianco del sistema di trasporto	40
Art. 59 - Verifica e collaudo dell'opera	40
Art. 60 - Documentazione	41

Art. 61 - Accettazione provvisoria e inizio esercizio commerciale	41
Art. 62 - Difetti e mancanze di modesta entità	42
Art. 63 - Garanzia per difetti di costruzione	42
SEZIONE 4 - CONDIZIONE TECNICA	
Art. 64 - Tempistica	43
Art. 65 - Modalità di svolgimento	43
Art. 66 - Personale	44
Art. 67 - Controllo livelli di servizio	44
Art. 68 - Compensi relativi alla conduzione tecnica	45
Art. 69 - Variazioni del programma di servizio	45
Art. 70 - Fatturazioni, pagamenti	46
Art. 71 - Accettazione definitiva	46
Art. 72 - Penali	47
SEZIONE 5 - MANUTENZIONE	
Art. 73 - Tempistica	48
Art. 74 - Modalità di svolgimento	48
Art. 75 - Personale	49
Art. 76 - Controllo dei livelli di servizio	49
Art. 77 - Compensi relativi alla manutenzione	50
Art. 78 - Variazioni del programma di manutenzione	50
Art. 79 - Fatturazioni, pagamenti	51
Art. 80 - Penali	51
Art. 81 - Trasferimenti finali	52

Allegato n. 1 – Modalità di costituzione della cauzione provvisoria



SEZIONE I - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Area interessata

L'intervento si colloca nei Comuni di Brescia e di Concesio in aree urbanizzate. Le aree interessate dall'intervento sono regolate dai Piani Regolatori generali dei Comuni sopra indicati.

Art. 2 - Committente

Per Committente si intende l'A.S.M. Brescia S.p.A., Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia. E' comunque fatto salvo quanto previsto al punto 14 e) del bando di gara.

Art. 3 - Descrizione dell'intervento

L'intervento ha per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione con la messa in esercizio commerciale (da qui in avanti, per brevità, anche semplicemente "realizzazione"), la conduzione tecnica biennale, la manutenzione ordinaria e straordinaria settimanale di una linea di metropolitana leggera a guida vinciata in sede propria, ad automazione integrale (senza personale fisso a bordo dei treni ed in stazione) detta METROBUS, di circa 18 Km, di cui circa 7 km in percorso sotterraneo, con 23 stazioni; sistema di trasporto rapido di massa di media capacità (almeno 12.000 passeggeri all'ora per senso di marcia, intervallo minimo della frequenza di corsa non superiore a 90 secondi, velocità commerciale di almeno 30 Km/h).

L'intervento si intende comprensivo della realizzazione di tutti gli impianti, della fornitura degli apparati, dei veicoli e dei macchinari, dei lavori di edilizia e genio civile connessi e funzionali alla realizzazione della linea di trasporto e di tutto ciò che occorre per dare eseguita l'opera a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per il suo esercizio, come meglio indicato e descritto nelle Specifiche Tecniche.

Nei disegni allegati alle Specifiche Tecniche è rilevabile la localizzazione di dettaglio del tracciato.

L'intervento complessivo è suddiviso nei seguenti Lotti:

- Lotto 1: Concesio - S. Eufemia (Km 1,3)
- Lotto 2: estendimento S. Eufemia - S. Polino (Km. 1,5)
- Lotto 3: estendimento Fiera (Km. 3,5).

Il Committente si riserva la facoltà di realizzare l'intervento integralmente ovvero limitatamente ad uno o più Lotti o parti di essi.

L'esecuzione della progettazione esecutiva del Lotto 1 e la realizzazione dello stesso sono subordinate all'approvazione ministeriale ex L. n. 211/1992 del progetto-offerta prescelto ed all'effettivo ottenimento dei finanziamenti.

Il Committente si riserva di affidare l'attività di progettazione esecutiva dei Lotti 2 e 3 (o di parti di essi) e la realizzazione degli stessi (o di parti di essi) anche in tempi successivi all'affidamento del Lotto 1 ed alle condizioni espresse nell'offerta. Ciò fermo restando che anche l'affidamento dei Lotti 2 e 3 è subordinato all'approvazione ministeriale ex L. n. 211/1992 ed all'ottenimento dei finanziamenti necessari.



Al fini di tali eventuali ulteriori affidamenti, l'Aggiudicatario, la cui offerta dovrà comunque essere riferita all'intervento complessivo, rimane vincolato all'offerta presentata in sede di appalto-concorso.

Decorso il termine di 730 gg. naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario, avrà facoltà di ritenersi svincolato limitatamente ai Lotti o parti di essi non ancora oggetto di specifico affidamento, senza tuttavia poter pretendere alcunché dal Committente a causa dei suddetti mancati affidamenti.

Art. 4 - Oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto l'attività necessaria per il raggiungimento di quanto espresso nell'Articolo 3.

L'importo presunto massimo dell'appalto è di L. 1.130.000.000.000 ITL (pari a 583.596.296 Euro) - I.V.A. esclusa - L'appalto è a corpo.

Il corrispettivo offerto deve intendersi comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte nelle sue varie componenti prestazionali in ottemperanza alle normative vigenti e in conformità al presente Capitolato Speciale, alle Specifiche Tecniche ed ai rimanenti atti di gara.

In particolare, l'Appaltatore sarà fra l'altro tenuto:

1. alla redazione della progettazione esecutiva del Metrobus, comprensiva del piano di sicurezza e di coordinamento e dei successivi piani operativi;
2. all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione del sistema di trasporto descritto nel presente Capitolato, che dovrà essere realizzato conformemente al Progetto esecutivo redatto dallo stesso Appaltatore nel rispetto delle Specifiche Tecniche fissate dall'ASM Brescia S.p.A. e della normativa vigente;
3. al dimensionamento ed ai calcoli delle opere strutturali da presentare al Genio Civile;
4. alla realizzazione delle opere civili (via di corsa, stazioni, deposito, ecc.), dell'armamento e degli impianti di linea e di stazione e di deposito, del sistema di automazione; alla fornitura ed all'installazione del macchinario, delle apparecchiature accessorie, della strumentazione e del materiale rotabile; alla realizzazione dei locali di servizio; il tutto in modo che l'intervento nel suo complesso risulti completo, funzionale e funzionante;
5. alla messa in esercizio del sistema di trasporto e a tutto ciò che essa implica e comporta, all'effettuazione delle prove e dei collaudi; a provvedere a tutto quanto necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni/ all'esercizio commerciale; alla conduzione tecnica per i 24 mesi successivi all'inizio dell'esercizio commerciale e, in generale, a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento del sistema;
6. alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto per un periodo di 7 (sette) anni dall'inizio dell'esercizio commerciale.

I prezzi offerti dall'impresa, nessuno escluso, si intendono remunerativi di tutto quanto è compreso nell'esecuzione dell'appalto ancorché non esplicitamente o completamente enunciati nel presente Capitolato Speciale e nelle Specifiche Tecniche.

Per quanto riguarda la composizione e suddivisione dei corrispettivi di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, sia per quelle elencate nel presente capitolato, sia per tutte quelle, anche non specificate, che siano comunque necessarie alla progettazione e realizzazione

dell'intervento, alla conduzione tecnica e manutenzione dello stesso, si rinvia a quanto in proposito è specificamente previsto agli artt. 51, 68, 77 del presente Capitolato Speciale.

Art. 5 - Documenti di contratto.

Faranno parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale, anche i documenti elencati nel seguito:

- Specifiche Tecniche con tutti i suoi allegati come da elenco ivi contenuto
- Disciplinare per la sicurezza nei cantieri
- Lettera di invito
- Bando di gara (2000/S 78-051017 pubblicato sulla G.U.C.E. il 20.4.2000)

Faranno parte integrante del contratto, inoltre, l'Offerta Tecnica, l'Offerta economica ed il Progetto Offerta redatti dall'Appaltatore, con i documenti ad essi allegati, fra cui:

- Cronoprogramma delle attività
- Tempi parziali di esecuzione
- Programma di prove e collaudi

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e a spese dello stesso, in particolare:

- a) la progettazione esecutiva dell'intervento, redatta sulla base del Progetto Offerta, delle Specifiche Tecniche e delle prescrizioni fornite dagli Enti competenti per la sua approvazione, per i rilasci di tutti nullastosa necessari e di ogni altro provvedimento autorizzatorio per consentire la costruzione e la utilizzazione commerciale del Metrobus;
- b) l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi, anche a nome del Committente, e tutto quanto occorra e rientri nella competenza degli Enti locali, Enti pubblici e privati e di Amministrazioni ed organi statali, regionali e locali, per la realizzazione e l'esercizio commerciale del sistema di trasporto;
- c) l'ottenimento di tutte le licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materiali, per le installazioni permanenti o provvisorie e degli eventuali permessi di ingresso e permanenza in Italia del personale straniero incaricato dall'Appaltatore;
- d) la predisposizione della documentazione tecnica e l'assistenza al Committente per le autorizzazioni occorrenti per la costruzione e l'esercizio del sistema di trasporto;
- e) l'assunzione di tutti gli oneri di formazione, di esercizio e di smobilizzazione dei cantieri;
- f) l'esecuzione di tutti gli scavi, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, le opere di fondazione, gli aggettamenti, allontanamenti e/o deviazioni di acque di qualunque provenienza ed eventuali opere di consolidamento del terreno, compresi le modifiche, spostamenti e ripristini dei servizi presenti nel sottosuolo, fermo restando quanto meglio precisato nelle Specifiche Tecniche;
- g) lo svuotamento delle opere di reinterro, sistemazione di parte dei materiali di risulta nell'area dell'impianto, trasporto e conferimento, a proprie spese, in discarica delle eccedenze, ovvero la messa a disposizione dei materiali di risulta nei quantitativi eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale di Brescia;
- h) l'esecuzione delle opere murarie specialistiche e di finitura di qualsiasi genere, tipo o struttura, costituenti il complesso dell'intervento, comprese le opere d'arte (gallerie, viadotti, ecc.);

- i) la fornitura e posa in opera della rete elettrica di trazione, di tutti gli impianti, di qualsiasi natura, e di tutti i macchinari, apparecchiature ed attrezzature necessari al funzionamento del sistema;
- j) la fornitura del materiale rotabile;
- k) l'avallimento a proprie spese di personale specializzato per il periodo di conduzione tecnica, come previsto dalle Specifiche Tecniche;
- l) l'indicazione del soggetto adeguatamente qualificato per svolgere le funzioni di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" di cui al D.lgs. n. 494/1996 succ. mod. e l'assunzione dei relativi oneri e spese;
- m) l'esecuzione dei calcoli statici e dei disegni esecutivi di tutte le strutture in c.a. e in acciaio secondo le norme della legge 5.11.1971 n.1086 e dei relativi decreti di attuazione, previa approvazione degli elaborati da parte della D.L.;
- n) la progettazione ed esecuzione delle opere civili in c.a. e comunque delle strutture in genere, provvedendo inoltre alla loro denuncia agli organi competenti, assumendone integralmente gli oneri;
- o) l'esecuzione a proprie spese di tutte le attività strumentali al perfezionamento delle procedure di esproprio, di occupazione di urgenza e costituzione di servizi o di altri diritti reali relativamente alle aree interessate dall'intervento. Sono a carico del Committente le somme dovute a titolo di indennità per quanto sopra. Eventuali accordi alternativi della procedura espropriativa, di occupazione e di costituzione di servizi e di altri diritti reali saranno efficaci solo a seguito di esplicito consenso da parte del Committente;
- p) la corretta conduzione tecnica del sistema per 2 anni;
- q) l'espletamento a propria cura e spese dei servizi di trasporto pubblico sostitutivo che dovessero essere necessari in tutti i casi di non funzionamento totale o parziale del Metrobus, fatte salve le ipotesi di rifiuto, recesso e risoluzione previste nel presente Capitolato;
- r) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori e delle opere realizzate, ivi compresa quella del sistema e del materiale rotabile, per la durata di 7 anni a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale, comprensiva degli oneri e spese di mano d'opera, ricambi, materiali di consumo e attrezzature.

L'Appaltatore inoltre sarà tenuto al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, ed in particolare sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare per la sicurezza dei cantieri. I relativi oneri sono da intendersi come tutti ricompresi nei prezzi offerti.

Si precisa che debbono comunque intendersi inclusi nel prezzo a corpo tutte le forniture, le opere ed i lavori comunque occorrenti al completo funzionamento del sistema di trasporto, in rapporto ai fini specifici proposti, anche se ne fosse stata omessa la considerazione nei disegni, o nelle prescrizioni o nei computi metrici; nel detto prezzo a corpo si intendono comprese e compensate anche le seguenti attività e compiti che pure graveranno sull'Appaltatore:

- s) l'istruzione e l'addestramento del personale (proprio o di terzi) che sarà impiegato nella conduzione tecnica e nell'attività di manutenzione, impegnandosi a non opporsi e a favorire il suo trasferimento, in tutto o in parte, al Committente e/o al Gestore del Servizio, ove da questi ultimi richiesti;
- t) l'istruzione e l'addestramento del personale del Committente e/o Gestore del Servizio per l'attività di conduzione tecnica e di manutenzione;
- u) il prelievo ed l'invio ai laboratori ufficiali dei campioni di materiali da impiegare nella costruzione delle opere civili in modo da svolgere tutte le prove e le verifiche richieste dalla D.L. e previste dalle normative vigenti; nonché il pagamento delle tasse e/o tributi in genere, e comunque di quanto richiesto per il rilascio dei relativi certificati o dichiarazioni;

- v) le coperture assicurative contro i rischi nei modi previsti dall'articolo 18 del presente Capitolato, oltre l'adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire l'incolumità del personale, dei terzi e atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
 - w) la fornitura, su richiesta della DL, di tutte le fotografie necessarie alla documentazione dei lavori in corso, nonché delle riprese cinematografiche o assimilabili (le foto, in due copie, saranno in formato 18x24 e digitalizzate su CD; i filmati saranno come minimo in formato Super-VHS);
 - x) l'attuazione del Piano di Assicurazione di Qualità secondo quanto prescritto nelle specifiche tecniche;
 - y) lo sviluppo, nel corso dei lavori, dei dettagli esecutivi necessari per l'esecuzione delle opere, che dovranno essere sottoposti alla DL su richiesta;
 - z) l'impiego e la fornitura di personale e mezzi d'opera e di rilevazione per le misurazioni, le prove, i tests, i collaudi e la verifica in contraddittorio del corretto funzionamento del sistema;
 - aa) l'esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di sistemazione provvisoria per l'accesso ai cantieri, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
 - bb) il reperimento, acquisto e trasporto dell'energia elettrica, acqua potabile o industriale, gas, ecc., occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando il Committente da ogni onere in merito;
 - cc) l'esecuzione di tutte le prove e di ogni altra indagine che, per la verifica delle opere e della loro accettazione, il Committente, ovvero, per quanto di competenza, le Amministrazioni, gli Organi ed Enti a ciò deputati riterranno necessarie ai fini del contratto, ovvero necessarie in forza di vigenti disposizioni; è compresa la fornitura degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d'opera e delle opere provvisorie, l'esecuzione dei sondaggi e degli scavi di assaggio, nonché la prestazione di mano d'opera specializzata e comunque occorrente per effettuare le prove stesse;
 - dd) l'assunzione, a proprio carico, delle spese, tasse e/o tributi in genere per le attività funzionali e strumentali alle occupazioni temporanee e/o servizi per depositi, cantieri, baraccamenti, viabilità provvisoria ecc., in terreni di proprietà privata o pubblica, nonché per le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti;
 - ee) la custodia di giorno e di notte dei cantieri, dei materiali e dei mezzi d'opera, fino al termine previsto in contratto per la conclusione dei collaudi, o fino all'effettiva conclusione dei collaudi stessi, anche se questi non abbiano potuto concludersi nei termini contrattualmente previsti per fatto imputabile all'Appaltatore;
 - ff) la costruzione, entro i cantieri e in luoghi che saranno indicati dalla DL, di locali ad uso ufficio per il personale del Committente, arredati, illuminati e riscaldati secondo richieste del Committente stesso;
 - gg) la fornitura, a lavori ultimati, di tre copie (di cui una riproducibile su supporto informatico) dei disegni "come costruito" per le parti, elementi ed impianti indicati dalla DL;
 - hh) la sorveglianza delle stazioni, della via di corsa e del deposito durante il periodo di conduzione tecnica;
 - ii) la predisposizione e l'effettuazione di tutte le prove di funzionamento in stabilimento per i controlli da eseguire su macchinari ed apparecchiature;
- Sono inoltre comprese nel prezzo a corpo le seguenti obbligazioni dell'Appaltatore:
- jj) assicurare l'accesso e la permanenza in cantiere del personale addetto all'esecuzione di lavori non compresi nel presente contratto, previo ordine scritto della DL;
 - kk) permettere le visite a persone inviate dal Committente; le visite saranno organizzate con sufficiente anticipo e secondo modalità concordate congiuntamente, per parte sua l'Appaltatore potrà procedere a visite di persone estranee ai lavori solo previa autorizzazione del Committente;

- ll) mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, astenendosi dal pubblicare notizie, articoli o memorie su quanto sia venuto a sua conoscenza per causa dei lavori;
- mm) dare la garanzia totale di realizzazione a perfetta regola d'arte e di buon funzionamento dell'intervento denominato Metrobuss in tutte le sue componenti, per un termine di cinque anni dall'accettazione definitiva, ovvero di dieci anni nei casi di cui all'art. 1669 c.c.;
- nn) fornire le attrezzature, gli utensili, i ricambi e i materiali di consumo per tutta la durata del periodo di manutenzione, nonché tutti i manuali di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- oo) integrare le indagini geologiche e geotecniche come specificato all'articolo 36 del presente Capitolato;
- pp) eseguire le opere provvisorie per il mantenimento della viabilità e del traffico stradale compreso l'impiego di manodopera per regolazione manuale del traffico;
- qq) provvedere allo spostamento definitivo o allo spostamento e ripristino di tutti i sottoservizi interferenti con la linea e/o con i lavori, con modalità da concordare con i vari Enti proprietari degli stessi sottoservizi;
- rr) assumere ogni conseguenza economica, sollevandone il Committente, in caso di danni diretti e indiretti conseguenti a danneggiamento di impianti interrati nel corso degli scavi o delle opere in sotterraneo, provvedendo anche al risarcimento completo se dovuto;
- ss) fornire il materiale, indicato nelle Specifiche Tecniche, necessario al Committente per le campagne di comunicazione;
- tt) fornire l'assistenza tecnica al Committente per tutto quanto eventualmente fosse necessario a svolgere quanto ad esso compete;

Tutto quanto necessario, compresi eventuali adattamenti necessari a rendere conforme il progredire dell'opera alle prescrizioni per l'acquisizione delle licenze, omologazioni, collaudi, nulla osta per l'esercizio commerciale o nulla osta di altra natura, ecc., previsti e/o ordinati dagli Enti e Amministrazioni competenti, è anch'esso a totale carico dell'Appaltatore.

Sono inoltre a completo carico dell'Appaltatore gli obblighi ed oneri non specificatamente indicati negli atti di gara ma necessari per l'adempimento specifico degli obblighi medesimi.

Art. 7 - Responsabilità ai fini della sicurezza

All'Appaltatore competono gli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri, prescritti dal D.lgs. 14.8.96 n. 494 e succ. modif. e comunque da ogni altra eventuale successiva disposizione in materia di sicurezza in ogni fase dell'appalto.

L'Appaltatore deve inoltre rispettare le disposizioni e tutto quanto prescritto dal "Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione", nominato dal Committente e deve altresì garantire la sorveglianza necessaria per assicurare il rispetto. Competono inoltre all'Appaltatore gli adempimenti relativi agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare al Committente il nominativo del soggetto che intende incaricare delle funzioni di "Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione" per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 494/96 succ. mod.

Il Committente si riserva di approvare tale nominativo ai fini della sua designazione.

Gli oneri delle attività prestate dal "Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione" sono a carico dell'Appaltatore che deve fornire allo stesso tutte le informazioni relative alla progettazione, necessarie alla redazione dei documenti di cui al D.Lgs. 494/96 e succ. modif.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di consegnare al Committente dei piani/operativi delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, anteriormente all'inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento.

In ogni caso, per tutta la durata del periodo di conduzione tecnica, sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alla sicurezza d'esercizio del sistema, nei confronti del pubblico e del personale, oltre a quella di materiali ed impianti. I relativi oneri sono da intendersi come ricompresi nel corrispettivo offerto.

Durante il periodo di sola manutenzione (ossia nel quinquennio successivo alla conduzione tecnica), resterà a carico dell'Appaltatore la responsabilità della sicurezza d'esercizio attinente le attività di manutenzione. I relativi oneri sono da intendersi come ricompresi nel corrispettivo offerto.

Art. 8 - Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente:

- a) l'inoltro del Progetto Offerta dell'Aggiudicatario e di ogni altra pratica agli Enti competenti per le autorizzazioni, approvazioni, permessi, benestari, omologazioni ecc.. A tal fine, l'Appaltatore predisporrà tutta la necessaria documentazione tecnica e amministrativa, sosterrà le eventuali spese necessarie e fornirà tutta l'assistenza richiesta dal Committente per consentire a quest'ultimo l'inoltro delle varie istanze e di quanto sarà ad esso richiesto;
- b) l'assunzione delle indennità da corrispondersi per gli espropri, le occupazioni e le costituzioni di servitù e di altri diritti reali relativamente alle aree interessate dall'intervento;
- c) altri oneri derivanti dalle esclusioni di cui al punto "limiti dell'appalto" delle Specifiche Tecniche;
- d) la approvazione del nominativo del "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" di cui al D.Lgs. 494/96 succ. mod.;
- e) la nomina del "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" di cui al D.Lgs. 494/96 succ. mod., della "Direzione Lavori" e della "Direzione di Progetto per conto del Committente" e l'assunzione dei relativi oneri;
- f) la nomina di esperti esterni per assistere il Committente nelle prove, verifiche, controlli e collaudi dell'intervento con l'assunzione dei relativi oneri;
- g) il pagamento del corrispettivo pattuito.

L'assolvimento degli obblighi del Committente non può essere invocato dall'Appaltatore come causa di interferenza sulle modalità di esecuzione dell'appalto, nonché sul modo di utilizzazione di tutti i mezzi d'opera, macchinari e materiali necessari per l'espletamento delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 9 - Facoltà di affidare ulteriori prestazioni

Il Committente si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore ulteriori prestazioni così come di ridurre quelle oggetto del presente Capitolato, nonché di ordinare prestazioni aggiuntive o varianti.

In particolare, il Committente, su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, si riserva di chiedere varianti sulle soluzioni progettuali relativamente alle Stazioni. In ogni caso, l'Appaltatore sarà tenuto a procedere alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle richieste del Committente.

L'aumento o la riduzione delle prestazioni e dei lavori di cui al presente Capitolato sarà disposta con appositi atti integrativi con i quali verrà anche stabilita la corrispondente variazione del corrispettivo del contratto.

Per eventuali lavori, forniture e servizi non compresi nell'appalto i tempi di realizzazione saranno definiti dal Committente mediante accordi con l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla consegna delle prestazioni aggiuntive.

L'Appaltatore potrà recedere dal contratto solo ove sia disposta una riduzione o aumento delle prestazioni il cui ammontare superi il 20% dell'importo del contratto. A tal fine, per importo del contratto si intende il prezzo forfettario onnicomprensivo "chiavi in mano" offerto dall'Appaltatore in sede di gara

In caso di recesso, all'Appaltatore non è dovuta alcuna indennità, fatto salvo il pagamento di quanto dal medesimo già regolarmente eseguito.

SEZIONE 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 - Principali soggetti ed organi coinvolti nell'intervento

I soggetti e gli organi più significativi che intervengono nell'espletamento dell'appalto sono:

Rappresentante del Committente (RC): è la persona fisica incaricata dal Committente di mantenere i rapporti con l'Appaltatore e controllare, anche mediante la "Direzione di Progetto per conto del Committente" (DPC), l'esecuzione del contratto in ogni sua parte.

Direzione di Progetto per conto del Committente (DPC)

La Direzione di Progetto per conto del Committente, sarà nominata da quest'ultimo e sarà svolta con personale o comunque con soggetti coordinati dal Rappresentante del Committente (RC) all'uso designato.

Essa ha il compito di assistere il Rappresentante del Committente in tutte le sue funzioni e dovrà essere debitamente tenuta al corrente dall'Appaltatore del graduale svolgimento e progresso dei lavori. Essa, a sua volta, potrà chiedere adeguate informazioni all'Appaltatore che sarà tenuto ad un'esaustiva risposta.

La DPC avrà, inoltre, diritto di accedere, in qualsiasi momento o circostanza, alle officine, baracche, magazzini e luoghi di lavoro in genere dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori.

Direzione lavori (DL)

La Direzione Lavori (DL) verrà svolta tramite professionisti e/o società esterne per conto del Committente.

Alla DL saranno affidati gli obblighi ed i poteri di controllo tecnico sulla progettazione esecutiva e sulla realizzazione dell'intervento.

Della DL farà parte il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ai sensi del D.Lgs.494/96.

E' fatto obbligo per l'Appaltatore di mettere a disposizione dell'ufficio di DL il personale ed i mezzi d'opera necessari per l'espletamento di tutte le attività ed i compiti di competenza dello stesso ufficio di DL.

Responsabile di Progetto (RP)

Il Responsabile di Progetto dovrà essere il rappresentante esclusivo dell'Appaltatore, con poteri decisori, ai fini del coordinamento e della sovrintendenza generale della progettazione, costruzione, conduzione tecnica e manutenzione del sistema. Il Responsabile di Progetto coordina la "Direzione di progetto per conto dell'Appaltatore" (DPA).

Direzione di Progetto per conto dell'Appaltatore (DPA)

La "Direzione di Progetto per conto dell'Appaltatore" avrà il compito di coadiuvare in tutte le sue funzioni il Responsabile di Progetto; dovrà seguire in ogni sua fase l'esecuzione dell'appalto (compresa la gestione tecnica e amministrativa dello stesso), dando le opportune disposizioni affinché esso venga svolto secondo i tempi e modi pattuiti.

La D.P.A. dovrà essere articolata almeno in:

- Direzione di progettazione esecutiva (DPE)
- Direzione di Cantiere (DC)
- Direzione di Conduzione Tecnica (DCT)
- Direzione di Manutenzione (DM).

Anteriormente all'inizio di ogni fase in cui si suddivide l'appalto (sezioni 3, 4, 5 del presente Capitolato), l'Appaltatore dovrà notificare alla DPC ed alla DL il nominativo del Responsabile di ciascuna Direzione sopraindicata nonché dei responsabili previsti dal punto 14.7, lett. b) del bando di gara con i requisiti ivi indicati (Responsabile di progetto, Responsabile Opere Civili, Sistema, Qualità e Sicurezza) anch'essi facenti parte della DPA.

Per quanto attiene la Direzione di Cantiere (DC) l'Appaltatore dovrà fornire anche l'organigramma definitivo con l'elenco nominativo dei principali collaboratori compresi i preposti ai cantieri ed i responsabili alla sicurezza.

I Direttori di cantiere, di conduzione tecnica e di manutenzione dovranno essere muniti di delega di rappresentanza e di procura per quanto attiene le attività da eseguire e devono essere in possesso dei requisiti di legge per svolgere tali attività. In caso di loro assenza, tali Direttori dovranno essere sostituiti da collaboratori (i cui nominativi verranno comunicati al Committente) di adeguate capacità, ferme restando le responsabilità di legge.

Progettisti

Tutta la progettazione compete all'Appaltatore che dovrà svolgerla rispettando l'organizzazione dichiarata in sede di gara e le prescrizioni contenute nella documentazione della gara stessa.

Commissione di collaudo

La Commissione di Collaudo è nominata dal Committente, con lo scopo di verificare che l'opera è stata eseguita in conformità al contratto e alle eventuali varianti approvate.

Essa potrà operare anche in corso di realizzazione dell'intervento e potrà partecipare, anche al fine del rilascio della dichiarazione finale di cui all'art. 59, a tutte le prove e le verifiche che verranno effettuate nel corso dello stesso.

Potranno far parte della Commissione soggetti esterni di particolare competenza.

L'Appaltatore dovrà consegnare a detta Commissione tutta la documentazione tecnica e amministrativa afferente l'opera, via via rilasciata da autorità e organi pubblici; egli dovrà prestare a tale Commissione tutta l'assistenza e collaborazione richiesta dalla Commissione stessa fornendo le informazioni richieste, nonché mettendo a disposizione il personale e i mezzi d'opera necessari ad eseguire – anche in corso d'opera – le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, e quant'altro necessario all'effettuazione del collaudo.

La Commissione potrà prescrivere all'Appaltatore particolari prove, a carico dello stesso, funzionali al collaudo dell'opera.

La Commissione potrà avvalersi anche della consulenza di esperti esterni ad essa. Le spese di funzionamento della Commissione e degli eventuali consulenti sono a carico del Committente.

Auditing

Il Committente si riserva il diritto di verificare, anche a mezzo di Auditor, tutto quanto attiene al Piano di Qualità e al sistema di Gestione Ambientale messi in atto dall'Appaltatore e dai suoi fornitori o subappaltatori.

Art. 11 - Normativa di riferimento

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare e a fare osservare ai propri ausiliari (con speciale riguardo a professionisti, subappaltatori e fornitori) tutte le disposizioni normative applicabili in materia che abbiano carattere cogente, anche se emanate nel corso del rapporto.

In particolare dovranno essere rispettate la legislazione e le norme a tutela dell'ambiente dall'inquinamento con specifico riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria e dei livelli sonori.

Si conviene che, per quanto riguarda la fase di realizzazione dell'opera oggetto del contratto, sarà applicabile, in via partizia, la normativa sui l.p.p. dello Stato, solo per quanto non espressamente disciplinato dalle clausole del presente capitolato, e unicamente in quanto compatibile, e non in contrasto, anche parzialmente, con esse.

Art. 12 - Lingua ufficiale

A tutti gli effetti della procedura di gara e del Contratto la lingua ufficiale è l'italiano.

Tutti i documenti contrattuali, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i disegni dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Appaltatore al Committente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 13 - Scambio della corrispondenza fra le parti; comunicazioni e informazioni

Ai fini dello scambio di qualsiasi comunicazione riguardante l'appalto, si conviene che l'Appaltatore indicherà, all'atto della sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile di Progetto (RP) con domicilio speciale in uno dei Comuni interessati dall'intervento presso il quale domicilio saranno indirizzate tutte le comunicazioni riguardanti l'esecuzione dell'appalto. Tale domicilio varrà per l'Appaltatore anche durante il periodo di conduzione tecnica e di manutenzione.

Eventuali sostituzioni del RP, anche temporanee, dovranno essere comunicate al Committente e da questi preventivamente autorizzate.

Tutta la documentazione relativa alla conduzione dei cantieri ed all'avanzamento tecnico dell'intervento (avanzamenti, sequenze di costruzione e programmi, modifiche richieste nei programmi esistenti ed approvati, richieste di chiarimenti, certificati di prove, notifiche del personale in cantiere, incidenti, autorizzazioni, ecc..) nonché tutta la documentazione relativa ad eventuali richieste di varianti e/o di prestazioni addizionali, sarà indirizzata senza ritardo dall'Appaltatore alla DL e alla DPC.

Con cadenza mensile e comunque ogni volta che venga sostituito il personale dipendente, l'Appaltatore sottoporrà alla DL la situazione previdenziale e contributiva del personale utilizzato, nonché l'elenco delle attrezzature in cantiere, complete delle relative certificazioni di legge.

Ogni richiesta di danni coperti da assicurazione dovrà essere trasmessa anche alla DL, alla DPC, ed alla Società Assicuratrice, così come ogni denuncia di fatti dannosi.

Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno esclusivamente per iscritto. Il Committente e la DL effettueranno le loro comunicazioni mediante note redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta. Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in ordine alla comunicazione ricevuta, devono essere da questi presentate per iscritto alla DL entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.

Comunicazioni dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione esclusivamente per iscritto. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati, istruzioni, ecc., che siano di competenza del Committente e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi. A tal proposito, l'Appaltatore dovrà presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla scadenza di tale termine, una relazione completa dei fatti corredata - ove necessario per la loro corretta comprensione - da adeguata documentazione.

Art. 14 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali danni, diretti ed indiretti, che la propria organizzazione (compresi i propri fornitori e subappaltatori) arrecherà al Committente, a

terzi e agli impianti o strutture circostanti di qualsiasi proprietà o alla loro continuità di servizio.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, dagli usi, dalle norme della prudenza e dalle prescrizioni della miglior tecnica, per evitare danni a persone o cose.

Il Committente resta sollevato da ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e, comunque, è sollevato da ogni conseguenza relativa.

Il Committente è, a tal fine, manlevato da qualsiasi diritto o richiesta di terzi.

Art. 15 - Personale addetto

Il personale dipendente che l'Appaltatore utilizza per l'esecuzione dell'appalto deve essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dalle attività da eseguire e ai termini di consegna stabiliti dal contratto o di volta in volta concordati con il Committente.

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori e/o non inferiori a quelle della normativa vigente del Paese di appartenenza qualora il contratto di lavoro sia disciplinato da detta normativa, purché non in contrasto con norme inderogabili della legislazione italiana.

L'Appaltatore dovrà adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto in particolare all'osservanza, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, delle norme di cui alla legge 23.10.1960 n. 1369, nonché di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, indennità varie, ecc.

In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e le prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

Egli risponde delle eventuali infrazioni e si assume l'onere delle relative penali, anche se queste vengono direttamente imposte al Committente, tenendo quest'ultimo esente da ogni conseguenza patrimoniale negativa.

L'Appaltatore, al fine di consentire la stipula del contratto, deve far pervenire al Committente la seguente documentazione e/o la corrispondente documentazione prevista dalla normativa vigente nel Paese di appartenenza:

- di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali inclusa, se previsto, la Cassa edile del luogo ove si svolge il lavoro;
- copia del libro matricola;
- elenco nominativo dei dipendenti da adibire ai lavori (completo di qualifica);
- dichiarazione degli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile del luogo in cui ha sede l'Appaltatore, assicurativi e antinfortunistici circa la regolarità contributiva.

Egli deve permanentemente tenere a disposizione del Committente la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate nonché le polizze assicurative del proprio personale.

L'Appaltatore deve inoltre trasmettere:

- entro 48 ore dai verificarsi, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale addetto ai lavori;
- trimestralmente, copia dei versamenti agli enti previdenziali, inclusa, se previsto, la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, assicurativi ed antinfortunistici.

L'Appaltatore deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione dei rischi. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'Appaltatore deve dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), necessari per l'esecuzione dell'appalto.

Il Committente ha il diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori che tengano comportamenti in contrasto con le norme di sicurezza, o che non risultano essere alle dipendenze dell'Appaltatore o di suoi sub Appaltatori autorizzati.

L'Appaltatore deve provvedere affinché gli obblighi del presente articolo vengano adempiuti anche dai suoi eventuali fornitori e subappaltatori.

Art. 16 - Cauzione provvisoria

E' prevista la costituzione a cura di ciascun Concorrente di una cauzione provvisoria di Lire 22.600.000.000 (11.671.925,92 EURO) pari al 2% dell'importo massimo presunto a base di gara.

La cauzione provvisoria è richiesta a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dalla Stato, oppure fidejussione emessa da primari e qualificati Istituti di Credito ovvero mediante polizza fidejussoria emessa da primarie e qualificate Compagnie di Assicurazione, aventi un rating minimo B+ di Standard & Poor's od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito, nonché emesse da primarie e qualificate Società di Intermediazione Finanziaria, aventi anch'esse un rating minimo B+ di Standard & Poor's od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. Le Compagnie di Assicurazione e le Società di Intermediazione finanziaria dovranno essere regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "Cauzioni Private" in base alle norme vigenti nel Paese di appartenenza nell'ambito degli Stati membri della Comunità Europea o aderenti all'accordo GATT.

Nel caso in cui il Concorrente presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato I al presente documento.

La costituzione del deposito cauzionale in difformità dalle modalità indicate nel richiamato allegato 1 comporta l'obbligo di regolarizzazione posteriormente all'aggiudicazione provvisoria, pena la pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione medesima.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato per l'Aggiudicatario sino al momento della stipulazione del contratto.

Per tutti gli altri Concorrenti tale deposito rimarrà vincolato fino a 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta ovvero, se anteriore, fino alla stipulazione del contratto con l'Aggiudicatario.

Art. 17 - Garanzie

L'Appaltatore dovrà prestare garanzie per:

- la perfetta progettazione,
- la esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica,
- il raggiungimento delle prestazioni complessive del Sistema di trasporto di cui alle Specifiche Tecniche e alle Prescrizioni minime indrogeabili ivi contenute,
- l'esatta prestazione delle attività inerenti la conduzione tecnica,
- l'esatta esecuzione delle attività inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dette garanzie consistono in:

- a) fidejussione, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del prezzo complessivo di aggiudicazione;
- b) fidejussioni di importo pari al 40% (quarantaper cento) dei pagamenti di volta in volta effettuati durante la realizzazione dell'intervento.

Il valore della cauzione definitiva (punto a) verrà ridotto del 60% (sessantaper cento) all'accettazione definitiva.

Lo svincolo della restante quota di cauzione definitiva (pari al 4% - quattro per cento - del prezzo complessivo di aggiudicazione), avverrà al termine del periodo di manutenzione e sarà comunque condizionato a quanto previsto dall'art. 81 del presente Capitolato.

Il valore complessivo delle fidejussioni correlate ai pagamenti (punto b) verrà ridotto del 50% all'accettazione provvisoria e lo svincolo della restante quota (pari al 50%) avverrà all'accettazione definitiva del sistema.

Nell'ipotesi di affidamento di lavori aggiuntivi in conformità all'art. 9 del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà prestare ulteriori garanzie fidejussorie di misura percentuale uguale a quelle indicate al punto a) e b) del presente articolo.

Entro il termine fissato per la stipula del contratto, l'Appaltatore deve produrre al Committente adeguata documentazione a comprova della costituzione della cauzione definitiva da prestarsi mediante fidejussione emessa da primari e qualificati Istituti di Credito ovvero mediante polizza fidejussoria emessa da primarie e qualificate Compagnie di Assicurazione, aventi un rating minimo B+ di Standard & Poor's od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito, nonché emesse da primarie e qualificate Società di Intermediazione Finanziaria, aventi anch'esse un rating minimo B+ di Standard & Poor's od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. Le Compagnie di Assicurazione e le Società di Intermediazione finanziaria dovranno essere regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "Cauzioni Private" in base alle norme vigenti nel Paese di appartenenza nell'ambito degli Stati membri della Comunità Europea o aderenti all'accordo GATT.

Le caratteristiche qualitative del fideiussore testé indicate valgono anche per le garanzie correlate ai pagamenti.

Il Fideiussore dovrà avere il gradimento del Committente.

La cauzione definitiva come, peraltro, le fideiussioni correlate ai pagamenti saranno accettate a condizione che:

- Il Fideiussore dichiara di aver preso visione della lettera di invito e del presente Capitolato;
- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 e 1945 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo; secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- il Fideiussore rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile;
- eventuali "condizioni generali" a stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e il Fideiussore e non siano opponibili al Beneficiario (Committente).

Il costo della garanzia è a carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la cauzione definitiva entro il termine sopraindicato, potrà venire dichiarata dal Committente la decadenza dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non versi le fideiussioni di cui al punto b), il Committente non procederà ad alcun pagamento.

Le fideiussioni di cui ai punti a) e b) sono stabilite a garanzia di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e comunque a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fermo restando, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché il diritto alla restituzione delle maggiori somme che il Committente stesso avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, rispetto a quanto risulterà in sede di liquidazione finale a saldo, nonché il diritto a pretendere quant'altro dovuto dall'Appaltatore a qualsiasi titolo.

In tutte le suddette ipotesi, il Committente ha il diritto di disporre delle garanzie fideiussorie e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, delle garanzie per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, oppure per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, oppure per gli eventuali danni subiti, oppure per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.

Art. 18 - Assicurazioni

In aggiunta a tutte le assicurazione ex lege, l'Appaltatore deve stipulare e mantenere operanti a propria cura e spese per tutta la durata del contratto, polizze assicurative a copertura dei danni alle opere ed alle attrezzature e a copertura della responsabilità civile, come di seguito specificato.

Le polizze dovranno:

- a) Riferirsi esclusivamente ai lavori, forniture e servizi oggetto del presente appalto, nel caso quindi di convenzioni o polizze di gruppo dovrà essere espressamente previsto che le garanzie non potranno subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavori, forniture e servizi de quo.
- b) Essere emesse in lingua italiana.
- c) Essere sottoscritte da Assicuratori (vale anche per tutti quelli che fossero presenti nel riparto di coassicurazione) aventi rating minimo B+ di Standard & Poor's od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
- d) Essere sottoscritte da Assicuratori regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività in base alle norme vigenti nel Paese di appartenenza nell'ambito degli Stati membri della Comunità Europea o aderenti all'accordo GATT.
- e) Prevedere come coassicurato anche il Committente con possibilità di poter allargare i benefici assicurativi anche ai finanziatori.
- f) Prevedere per i risarcimenti il valore di sostituzione e non quello commerciale.
- g) Prevedere la rinuncia dell'Assicuratore ad avvalersi della clausola sui vizi occulti.
- h) Prevedere come Foro competente quello di Brescia.
- i) Prevedere l'impegno dell'Assicuratore a notificare al Committente il mancato pagamento del premio entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza.
- j) Prevedere l'impegno dell'Assicuratore a notificare l'eventuale annullamento o recesso anche al Committente, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
- k) Prevedere l'impegno dell'Assicuratore alla rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 cc nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati.
- l) Essere consegnate al Committente prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto.

Dovranno essere stipulate le seguenti polizze:

1. **Responsabilità Civile verso Terzi**
 - Derivante da danni a persone o cose.
 - Massimale unico non inferiore a Lit. 50 (cinquanta) miliardi per sinistro.
 - Il Committente ed i suoi dipendenti hanno la qualifica di assicurato e sono inoltre considerati terzi.
 - Clausola di RC incrociata (joint and cross liability) per tutti i partecipanti all'esecuzione dell'appalto, con espressa previsione di intervento (DIC/DIL) in caso di insufficienza della polizza RCT/O di eventuali subappaltatori.
 - RC inquinamento da evento improvviso ed accidentale con eventuale sub limite da sottoporre al Committente per approvazione (comunque non inferiore a Lit. 10 miliardi).
2. **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro**
 - Massimale non inferiore a Lit. 20 (venti) miliardi per sinistro e Lit. 3 (tre) miliardi per persona.
3. **Responsabilità Civile Postuma (art. 1669 cc)**
 - Da stipulare all'inizio delle attività.
 - La durata sarà decennale a decorrere dall'accettazione provvisoria dell'opera.

- La garanzia sarà prestata per l'intero valore dell'opera.

4. Danni all'opera CAR (Contractor's all risks)

- Estesa ai casi di forza maggiore ed azioni di terzi (eventi naturali e sociopolitici).
- L'assicurazione si estenderà ai danni derivanti da errori di progettazione, con copertura prestata anche a favore del progettista.
- Esclusioni: guerra, insurrezione, guerra civile, fenomeni di trasformazione del nucleo dell'atomo, corrosione deterioramento, logoramento, limitatamente alla parte direttamente colpita, armamenti rilevati in sede di verifica periodica od inventario.

5. Danni alle attrezzature

- La copertura sarà prestata su base "all risks" come al precedente punto 4.
- L'Appaltatore presenterà bozza della polizza con impegno a stipulare da parte dell'Assicuratore in caso di aggiudicazione.
- L'Appaltatore manleva esplicitamente il Committente, suoi dipendenti o incaricati per qualsiasi danno alle attrezzature che non fosse coperto dall'assicurazione in parola.

6. Subappaltatori

- Eventuali inefficienze delle polizze dei subappaltatori che non fossero coperte da polizze stipulate dall'Appaltatore (operatività in D/C/D/L), resteranno a carico dell'Appaltatore stesso che manleva esplicitamente il Committente.

L'Appaltatore deve rilasciare al Committente, prima dell'inizio dei Lavori, copia/e della/e Polizza/e assicurativa/e.

Per tutta la durata della copertura assicurativa, l'Appaltatore deve consegnare dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l'avvenuto pagamento dei premi.

Inoltre l'Appaltatore deve inserire in eventuali subcontratti prescrizioni uguali a quelle del presente articolo, per regolamentare l'obbligo dei Subappaltatori a stipulare e mantenere operanti polizze assicurative e deve controllare, sia prima dell'inizio dei lavori che dopo, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle previsioni del presente articolo nonché la loro validità nel tempo, di tutto ciò l'Appaltatore deve dare responsabile conferma al Committente.

I costi relativi alle assicurazioni dovranno essere indicati dal Concorrente in offerta secondo quanto specificato nella lettera d'invito.

Il Committente, in sede di stipula del contratto, si riserva di scorporare dal corrispettivo a corpo di cui all'art. 4 i costi delle assicurazioni RCT (punto 1), CAR (punto 3), e RC postuma (punto 4) e di stipulare direttamente, in tutto o in parte, tali assicurazioni che, in tal caso, saranno prestate anche a favore dell'Appaltatore.

Art. 19 - Brevetti e altre forme di tutela

Se l'Appaltatore impiegherà nella esecuzione dell'appalto dispositivi, materiali, macchinari, apparecchiature, procedimenti, sistemi brevettati o comunque protetti o in altro modo tutelati, oppure impiegherà progetti o disegni di terzi, sarà responsabile per tutte le conseguenze derivanti da tale impiego e se ne assumerà ogni onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese, da parte del Committente e del Gestore del Servizio.

L'Appaltatore dichiara espressamente di tenere il Committente ed il Gestore del Servizio sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, reclamo o molestia, da parte di terzi, per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzioni, ovvero connesse a licenze di qualsiasi tipo, o a qualunque altra tutela, relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego di materiali, meccanismi senza eccezioni, sistemi e lavorazioni occorrenti per la completa esecuzione dei particolari ed in genere per la realizzazione di tutta l'opera e la sua utilizzazione.

L'Appaltatore è obbligato a fornire tempestivamente le indicazioni dei brevetti, delle licenze di fabbricazione, di uso, di altre particolari forme di tutela, ecc., propri o appartenenti a terzi, nonché a produrre idonea documentazione attestante la possibilità di utilizzo e di godimento degli stessi, senza limiti di tempo, da parte del Committente e del Gestore del Servizio e senza alcun onere o spesa a loro carico.

Resta peraltro inteso che tutti gli eventuali costi e oneri per quanto sopra sono da ritenersi compresi nell'importo dell'appalto.

L'Appaltatore risponde di qualsiasi reclamo o rivendicazione ecc. che venissero sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati o comunque tutelati, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte del Committente, il quale resta estraneo a qualsiasi eventuale controversia tra l'Appaltatore e l'avente diritto.

Per l'utilizzo di componenti, organi, dispositivi, processi di lavorazione, sistemi ecc. coperti da brevetto, licenze e tutela in genere, incombe all'Appaltatore l'obbligo di procurarsi i necessari permessi d'uso sostenendone le relative spese e oneri in modo che il Committente ed il gestore possano usufruirne senza alcuna spesa.

In tutti i casi nei quali il Committente recede dal contratto ai sensi dell'art. 24, o procede alla risoluzione dello stesso, ovvero, nonostante l'inadempimento dell'Appaltatore, procede, anziché alla risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo, rimane fermo quanto previsto al presente articolo con i relativi effetti.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

Fermo quanto previsto dalla disciplina in materia di subappalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori, i servizi e le forniture comprese nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La cessione del credito è vietata salvo che non sia stato ottenuto il consenso scritto del Committente.

Art. 21 - Disciplina del subappalto

Tutte le attività oggetto del presente appalto sono suscettibili di subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo.
Il subappalto ad imprese, fornitori e prestatori di servizi è subordinato all'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte del Committente.

L'Appaltatore può richiedere l'autorizzazione al subaffidamento solamente per quelle attività per le quali, in sede di offerta, abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, nei limiti degli importi ivi dichiarati.

E' consentito il subappalto di tutte le attività ricomprese nel contratto per l'intero loro importo, ad esclusione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente (OG3 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000) - come indicate nel computo metrico estimativo del Progetto Offerta - le quali potranno essere subappaltate nel limite del 30% del loro importo complessivo.

L'autorizzazione del Committente non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso stesso Appaltatore l'unico e solo responsabile, verso il Committente, della perfetta esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore garantisce che le Imprese subappaltatrici si impegnano ad osservare, oltre alla normativa vigente anche le condizioni del Contratto d'appalto, del Capitolato Speciale, delle Specifiche Tecniche e degli altri documenti a base di gara

L'Appaltatore che ha ottenuto l'autorizzazione al subappalto o al cottimo è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissioni di documentazione al Committente, di indicazioni sul cantiello esposto del cantiere, di piani di sicurezza e di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Poiché il Committente non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo per l'Appaltatore di trasmettere al RC, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei confronti del subappaltatore o cotimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

A garanzia della sollecita e corretta esecuzione dell'opera, il Committente si riserva tuttavia la facoltà di provvedere direttamente, in qualunque momento in corso d'opera, al pagamento dei subappaltatori previa assunzione di determinazione in tal senso. Per quanto non espressamente disposto, si applica la disciplina di cui all'art. 18, Legge n. 55/1990 succ. mod.

Art. 22 - Rifiuto del sistema di trasporto

Qualora, in base alle prove, verifiche e collaudi necessari, compresi quelli richiesti e/o effettuati dal Committente, anche attraverso la Commissione di collaudo, le prestazioni o i dati di funzionamento del sistema di trasporto si discostassero da quanto garantito in offerta, pur rispettando le soglie minime inderogabili previste dal Committente nell'allegato n. 5 alla lettera d'invito, si darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 54 lettera d, e, ove sussistano i presupposti, quelle indicate nella lettera c).

E' tuttavia fatta salva la facoltà del Committente di ordinare all'Appaltatore di effettuare a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile, o comunque entro un termine ragionevole massimo indicato dal Committente, le modifiche o sostituzioni che si rendessero necessarie al fine di conformare il sistema ai valori garantiti in offerta, ferma restando la responsabilità nei confronti del Committente.

Nel caso in cui nel periodo massimo indicato dal Committente, il sistema, a spese dell'Appaltatore, non venisse adeguato alle prescrizioni del Committente stesso o comunque non si raggiungesse quanto garantito in offerta, saranno applicate le penali di cui all'art. 54 lett. d), e, ove sussistano i presupposti, quelle indicate nella lettera c).

Il termine dato dal Committente per l'adeguamento alle prescrizioni non equivale alla concessione di proroga di alcun termine contrattuale connessa alla realizzazione e messa in esercizio del sistema.

Qualora, in base alle prove, verifiche e collaudi necessari, compresi quelli richiesti e/o effettuati dal Committente, anche attraverso la Commissione di collaudo, le prestazioni o i dati di funzionamento del sistema di trasporto non raggiungessero le soglie minime inderogabili previste dal Committente nell'allegato n. 5 alla lettera d'invito, ovvero nel caso di mancata acquisizione di tutti i necessari nulla osta e certificati di collaudo, il sistema non verrà accettato e si darà corso al rifiuto dello stesso comportante la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore ed alla trattenuta delle fidejussioni.

Il Committente si riserva la facoltà di istituire una propria commissione consultiva di esperti.

Nel caso si presentasse l'opportunità/necessità ovvero venisse prescritta la sostituzione di alcune parti del sistema, l'Appaltatore sarà tenuto a lasciare in funzione le parti contestate fino alla data della loro sostituzione con parti nuove che soddisfino le prescrizioni, senza diritto ad alcun compenso per tale motivo.

Art. 23 - Risoluzione

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto:

- nelle ipotesi previste dall'art. 340 della legge 22.3.1865 n. 2248 all. F;
- in caso di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva oltre il termine di cui all'art. 31;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di rifiuto del sistema;
- nei casi di grave e ripetuta violazione dei piani e delle Normative in materia di sicurezza;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato per frodi, nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- qualora il comportamento dell'Appaltatore concreti grave inadempimento alle obbligazioni del contratto. In tal caso la DL invia al Rappresentante del Committente una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche le prestazioni di contratto eseguite regolarmente e che dovranno essere accreditate all'Appaltatore. Il Rappresentante del Committente formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni siano valutate negativamente, ovvero sia scaduto inutilmente il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del proprio Rappresentante, dispone la risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha comunque diritto soltanto al pagamento dei lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti ed accettati dal Committente (che verranno trattenuti dallo stesso), decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (ivi compresi le maggiori spese sostenute per affidare ad altra impresa le rimanenti prestazioni contrattuali conseguenti all'inadempimento dell'Appaltatore) e del risarcimento dei danni.

Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, dando preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dalla DL.

E' fatta salva la facoltà del Committente di chiedere, anziché la risoluzione del contratto, la congrua e proporzionale riduzione del prezzo, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Art. 24 - Recesso

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e comunque del valore degli eventuali materiali utili esistenti in cantiere, oltre al pagamento del decimo dell'importo di quanto non eseguito. Il decimo dell'importo di quanto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Decorso il periodo del preavviso, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente, entro i successivi 30 (trenta) giorni, i cantieri, i materiali accettati dalla DL e le opere realizzate.

In mancanza, il Committente potrà procedere ad esecuzione d'ufficio con oneri e spese a carico dell'Appaltatore

Art. 25 - Tentativo di conciliazione

Ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto, le parti convenzionalmente convengono di esperire un tentativo di accordo bonario.

A tal fine, sulle richieste formulate dall'Appaltatore, il Committente - dopo aver eventualmente acquisito il parere non vincolante della DL - sentito l'Appaltatore, delibera in merito.

Il contenuto dell'accordo bonario verrà verbalizzato e sottoscritto dalle Parti.

Art. 26 - Definizione delle controversie

Ove non si pervenisse ad alcun accordo bonario, l'Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della determinazione del Committente, può comunicare al Committente la propria volontà di far decidere la controversia da un Collegio Arbitrale.

La definizione di ogni controversia avverrà, sempre e in ogni caso, successivamente all'accettazione provvisoria, in data da concordarsi tra le Parti.

Ove lo ritengano opportuno, le Parti possono tuttavia accordarsi per l'espletamento del giudizio arbitrale anche prima dell'accettazione provvisoria.

E' fatta salva per il solo Committente la facoltà di declinare la competenza arbitrale, a favore dell'autorità giudiziaria competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati uno per ciascuna delle Parti ed il terzo, in mancanza di accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le disposizioni di cui agli articoli 810 e ss. del Codice di Procedura Civile.

L'Appaltatore è tenuto comunque, anche in caso di contestazione, ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione dell'appalto e senza nulla poter opporre.

Art. 27 - Riservatezza

Fatto salvo quanto diversamente concordato ed autorizzato dal Committente, l'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia venuto a conoscenza per causa dei lavori.

Art. 28 - Corrispettivi

Il corrispettivo a corpo, comprensivo di quanto indicato allo Articolo 4, è quello indicato dal Concorrente Aggiudicatario in offerta e deve essere articolato come indicato nella Lettera d'Invito. Tale corrispettivo verrà riportato nel contratto.

Art. 29 - Prezzo chiuso

Non è ammessa la revisione prezzi.

Ai corrispettivi dell'appalto indicati nel contratto relativamente alla sola conduzione tecnica (2 anni) e manutenzione del sistema (7 anni), si applica un meccanismo di adeguamento, definito "prezzo chiuso", consistente nel prezzo indicato in contratto per tali adempimenti, aumentato di una percentuale da applicarsi con cadenza annuale, a partire dall'anno solare successivo alla stipula del contratto stesso, all'importo delle prestazioni ancora da eseguire.

Detta percentuale sarà pari alla differenza tra il tasso d'inflazione reale quale previsto dal comma successivo e il tasso di inflazione programmato.

Per la determinazione del tasso di inflazione reale annuale si farà riferimento agli "Indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI)" rilevati dall'ISTAT e pubblicati sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, riferiti alle variazioni percentuali del mese di dicembre dell'anno considerato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Per la determinazione del tasso di inflazione annuale programmato si rinvia a quanto in proposito determinato dalle competenti Autorità centrali dello Stato italiano ovvero da Leggi della Repubblica Italiana.

Non sono previste altre forme di adeguamento e/o equilibrio dei corrispettivi di contratto, ivi compreso quello previsto dal 1° comma dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 30 - Penali

Si applica quanto previsto in proposito nelle specifiche disposizioni delle Sezioni 3, 4 e 5 del presente capitolato.

L'importo complessivo delle penali per ritardo messa in esercizio commerciale del sistema non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto. Superato il suddetto limite corrispondente al massimo della penale sopra definita, il Committente, fermo restando il diritto ai maggiori danni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento le attività oggetto del Contratto.

Ove venisse riscontrata violazione delle Norme sulla sicurezza verrà comminato all'Appaltatore la sanzione del richiamo all'osservanza delle stesse. Ove la violazione perdurasse ovvero in caso di successiva violazione di qualunque disposizione di sicurezza che si verificasse dopo il richiamo di cui sopra, potrà essere comminata nei confronti dell'Appaltatore una sanzione pecuniaria da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni violazione commessa, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di osservare immediatamente la prescrizione di sicurezza violata. E' comunque fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in conformità all'art. 23 del presente capitolato.

SEZIONE 3 - REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Art. 31 - Termini per la realizzazione dell'opera

I termini massimi qui previsti per la realizzazione dell'opera (comprensiva della progettazione esecutiva e della messa in esercizio commerciale) sono suscettibili di miglioramento in sede di offerta.

I termini di cui sopra dovranno essere definiti dal Concorrente in sede di offerta nel documento "Cronogramma delle attività".

Tale documento costituirà il riferimento per il controllo di avanzamento dei lavori. L'Appaltatore deve impegnarsi a rispettare i tempi di esecuzione offerti.

Se, a giudizio del Committente, si verificasse o fosse prevedibile un ritardo rispetto al programma, l'Appaltatore sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo dei lavori, anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo rappresenti alcun onere aggiuntivo o motivo per reclamo per l'Appaltatore e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione dei lavori, le misure adottate dall'Appaltatore dovranno rispettare completamente la sicurezza dei cantieri e la qualità dei risultati attesi.

In nessun caso tali accelerazioni dei lavori potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualità del sistema.

Dalla data di stipulazione del contratto d'appalto (che varrà a tutti gli effetti come data di consegna delle prestazioni oggetto dell'appalto) decorreranno, per la realizzazione dell'opera come sopra, i tempi massimi di realizzazione di seguito indicati, salvi i miglioramenti previsti in offerta:

- a) 1.825 giorni di calendario (5 anni) per la realizzazione del solo Lotto 1 (Concesio-S. Eufemia);
- b) 1.825 giorni di calendario (5 anni) per la realizzazione congiunta dei Lotti 1 e 2 (Concesio-S. Eufemia + estendimento S. Polino-S. Eufemia). Tale termine varrà anche nel caso in cui la consegna della realizzazione del Lotto 2 avvenga entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvenuta efficacia del contratto;
- c) 2.190 giorni di calendario (6 anni) per la realizzazione congiunta dei Lotti 1 e 3 (Concesio-S. Eufemia + estendimento Fiera). Tale termine varrà anche nel caso in cui la consegna della realizzazione del Lotto 3 avvenga entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvenuta efficacia del contratto;
- d) 2.190 giorni di calendario (6 anni) per la realizzazione congiunta dei Lotti 1, 2 e 3 (Concesio-S. Eufemia + estendimento S. Polino-S. Eufemia + estendimento Fiera). Tale termine varrà anche nel caso in cui la consegna della realizzazione dei Lotti 2 e 3 avvenga entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvenuta efficacia del contratto.

Non è prevista la consegna del Lotto 2 disgiunta da quella del Lotto 1.

Nel caso in cui la consegna per la realizzazione del Lotto 3 avvenisse successivamente al termine di sei mesi di cui al suddetto punto c), il termine massimo per la realizzazione del Lotto 3 è pari a 730 giorni di calendario (2 anni) a partire dalla consegna stessa, intendendo per tale il momento in cui il Committente farà pervenire il relativo ordine.

Decorso il termine di 730 giorni di calendario (2 anni) dall'aggiudicazione, l'Appaltatore avrà la facoltà di ritenersi svincolato limitatamente ai Lotti o parti di essi non ancora consegnati, senza poter pretendere alcunché dal Committente per la mancata realizzazione degli stessi.

L'intera opera sarà suddivisa in subloti di esecuzione la cui tempistica è descritta nel documento "Tempi parziali di esecuzione", redatto a cura del Concorrente in sede di offerta, documento che dovrà contemplare necessariamente i seguenti eventi:

- approntamento macchina di scavo in cantiere
- completamento 3 km di galleria profonda "al rustico"
- completamento galleria profonda "al rustico"
- completamento 3 km di viadotto (solo opere civili)
- completamento viadotto (solo opere civili)
- completamento deposito (opere civili)
- completamento garage e officina
- completamento al rustico delle stazioni in sotterraneo
- completamento al rustico delle stazioni in viadotto
- completamento dei primi 3 km di linea a partire dal deposito
- completamento 7 km di impianti di elettrificazione linea
- completamento 7 km di armamento linea
- completamento impianto di elettrificazione linea
- completamento allestimento impianti di sistema Centrale di Controllo e automazione, suddiviso in:

- deposito
- via di prova
- primi 3 km di linea
- successivi 4 km
- completamento della linea
- consegna primi due veicoli
- consegna decimo veicolo
- consegna finale veicoli
- termine per prove e collaudi
- termine dell'esercizio sperimentale (marcia in bianco)

I termini indicati in offerta potranno essere prorogati, su richiesta dell'Appaltatore e a giudizio del Committente, ove ricorrano comprovate ragioni tecniche, ambientali o imprevedibili speciali circostanze ovvero eventi e/o comportamenti adeguatamente dimostrati, non imputabili all'Appaltatore stesso e non prevedibili al momento dell'offerta.

I termini offerti di cui sopra, dovranno tenere conto delle giornate di cattivo andamento stagionale, sicché nessuna proroga potrà essere accordata a tale titolo.

Art. 32 - Progettazione esecutiva

Una volta stipulato il contratto, l'Appaltatore dovrà dare immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'attività di progettazione direttamente o tramite subappalto, debitamente autorizzato, a professionisti o società di ingegneria in possesso dei requisiti di legge e di quelli richiesti sul bando di gara.

La progettazione esecutiva dovrà essere eseguita a cura dell'Appaltatore, in conformità al Progetto Offerta approvato dal Committente e degli Enti competenti, alle eventuali indicazioni suggerite dalla DPC, a tutte le norme applicabili nonché alle Specifiche Tecniche.

Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato al Committente, per la sua approvazione, entro i termini indicati nel cronogramma specificato in offerta. Ove lo stesso Committente ritenga necessario apportarvi delle modifiche, assegnerà all'Appaltatore un nuovo termine per la consegna degli elaborati modificati.

L'approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente non comporta esonerazione di responsabilità da parte dell'Appaltatore per la realizzazione dell'opera nel rispetto delle prestazioni e caratteristiche offerte.

Per ogni giorno di ritardo di consegna della progettazione relativa ad ogni singola fase di realizzazione dell'intervento prevista nel cronogramma, sarà dovuta:

- una penale di L. 10.000.000 per i primi 30 giorni di ritardo;
- una penale di L. 50.000.000 dal 31° al 90° giorno di ritardo.

Oltre tale termine, il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna proroga od allungamento dei termini finali indicati nel cronogramma dei lavori per i ritardi delle attività di progettazione di cui sopra.

Il Committente, anche attraverso professionisti incaricati a tale fine e senza peraltro assumere alcuna responsabilità, può seguire la redazione delle varie fasi progettuali al fine di verificarne la rispondenza al Progetto Offerta, alle Specifiche Tecniche, alle norme applicabili e alle perfette regole dell'arte.

A tal fine, il Committente, anche a mezzo di suoi incaricati, potrà avere accesso ai locali ove si svolge la progettazione, che l'Appaltatore dovrà indicare con precisione. Ove il Committente riscontri carenze o inosservanze della progettazione alle norme e ai criteri applicabili, ne darà avviso all'Appaltatore e alla D.L., segnalando le carenze o inosservanze.

L'Appaltatore non potrà dar corso ai lavori o procedere all'approvvigionamento, alla installazione ed al montaggio dei sottosistemi e degli impianti che non siano conformi al progetto esecutivo approvato dal Committente.

L'approvazione da parte del Committente della progettazione esecutiva, predisposta anche per parti distinte, funzionale al programma dei lavori, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna completa ed esaustiva della stessa.

Ove, per fatto imputabile al Committente, l'approvazione intervenga successivamente alla decorrenza del suddetto termine, l'Appaltatore potrà richiedere una proroga del termine, relativo alla realizzazione del sublotto cui la progettazione si riferisce, non superiore a quella compresa tra la data prevista per l'approvazione e quella dell'effettivo rilascio della stessa. Ciò, peraltro, unicamente nell'ipotesi in cui il ritardo rilascio dell'approvazione comporti necessariamente lo slittamento - rispetto ai termini previsti nel Cronogramma - di tutte le attività ad esse conseguenziali previste nel "percorso critico" indicato nello stesso Cronogramma. In detta ipotesi, l'Appaltatore non potrà comunque pretendere da Committente indennizzi, risarcimento o altre somme.

Art. 33 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Unitamente al Progetto Esecutivo dovrà essere redatto, a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, il piano di sicurezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14.8.1996 n. 494, succ. mod. integr.

Art. 34 - Conoscenza delle condizioni ambientali

Il Concorrente, in sede di offerta, darà conferma di aver acquisito piena conoscenza della natura dei luoghi, delle caratteristiche geologiche, idrologiche e meteorologiche, delle condizioni locali (inclusi vincoli ecologici, architettonici, monumentali, storici e ambientali), degli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori su impianti o reti in esercizio od in prossimità degli stessi e di ogni altro elemento suscettibile di influire sui costi dei lavori (strade di accesso, cave, permessi, ecc.) cosicché, oltre al prezzo pattuito, egli non abbia diritto, in seguito, ad indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà imprevedute nell'esecuzione dei lavori derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o condizioni ambientali, sorprese geologiche, ecc.

Art. 35 - Tracciamenti

Nel giorno fissato dall'Appaltatore nel proprio cronogramma e concordato con la D.L., si provvederà, ove necessario, ai tracciamenti e/o alla identificazione delle opere da eseguire e dei capisaldi.

Le operazioni saranno eseguite a carico dell'Appaltatore in presenza di incaricati del Committente.

Art. 36 - Indagini geognostiche

Sarà carico dell'Appaltatore procedere alla esecuzione delle prove penetrometriche e dei sondaggi geognostici che ritenesse necessari per assicurare la correttezza della esecuzione, il tutto secondo quanto prescritto nelle Specifiche Tecniche.

Per tali prove non potrà essere richiesto alcun contributo al Committente.

Art. 37 - Logistica di cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad installare i cantieri con mezzi d'opera ed attrezzature adeguate all'importanza dei lavori assunti e delle strutture ed impianti esistenti.

I cantieri dovranno sorgere nelle aree appositamente individuate, debitamente recintate dall'Appaltatore ed attrezzate con le opere provvisorie necessarie, quali: baracche officina, uffici di cantiere, magazzini per il deposito dei materiali e servizi prescritti dalla normativa.

I materiali immagazzinati, in funzione della loro natura, dovranno essere appropriatamente movimentati e debitamente protetti in modo da assicurare la corretta conservazione.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le leggi, i regolamenti ed ogni altra disposizione vigente, in materia di custodia ed uso di materiali esplosivi, infiammabili ed inquinanti.

Art. 38 - Approntamento

Nella disposizione dei cantieri l'Appaltatore dovrà tenere debito conto, oltre che della natura delle opere e dei montaggi, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali e dalle circostanze che possono influire sullo svolgimento dei lavori, con particolare riferimento all'esercizio delle attività di terzi.

L'ubicazione, le dimensioni e la disposizione dei cantieri dovranno essere preventivamente approvate dalla DL senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per il Committente, o possa dare comunque diritto all'Appaltatore a compensi di alcun genere per gli eventuali modifiche, sostituzioni, ampliamenti o spostamenti dei cantieri, degli impianti di cantiere e delle opere provvisorie che si manifestino necessari od opportuni nel corso dei lavori.

I disegni di dettaglio con l'indicazione generale delle installazioni di cantiere dovranno essere inviati alla DL, per approvazione, almeno due mesi prima dell'approntamento del cantiere stesso.

Art. 39 - Custodia e pulizia dei cantieri

L'Appaltatore è responsabile della guardia dei cantieri e dei manufatti fino alla consegna dell'opera e pertanto nessuna responsabilità può essere imputata al

Committente per furti, dispersioni o danneggiamenti di materiali ed attrezzi di proprietà dell'Appaltatore o di parti del sistema già realizzate.

Per espletare tale guardia l'Appaltatore dovrà avvalersi di personale abilitato fornito da idoneo istituto di sorveglianza che effettui i presidi giorno e notte dei cantieri.

Dovranno essere concordati con la DL opportuni passaggi per consentire l'accesso del personale di controllo.

L'Appaltatore è responsabile della pulizia interna dei cantieri e delle immediate adiacenze; inoltre, manterrà libere le aree di cantiere e le zone di lavoro dall'accumulo di materiale di rifiuto, scarti, imballi, ecc. ed in condizioni igieniche adeguate, provvedendo a sue spese al trasporto alle discariche autorizzate. I materiali di risulta e gli scarchi liquidi dovranno essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti.

Art. 40 - Coordinamento delle attività di cantiere

L'Appaltatore dovrà utilizzare personale, mezzi, attrezzature, di provata capacità ed adeguati, qualitativamente e quantitativamente, alle necessità connesse con la costruzione ed i montaggi, in relazione agli oneri ed obblighi ad esso derivanti dalle prescrizioni contrattuali.

Il Committente e la DL hanno diritto a richiedere ed ottenere l'allontanamento delle persone addette, precisandone i motivi di volta in volta del venire meno del rapporto di fiducia.

Nell'organizzazione del cantiere dovranno essere prese tutte le misure e le precauzioni necessarie al fine di evitare interferenze al normale svolgimento delle attività esterne e delle eventuali attività di competenza diretta del Committente.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del suo personale e del buon ordine dei cantieri.

L'Appaltatore provvederà a rispettare anche le disposizioni emanate dalla DL e dal Committente ai fini della sicurezza e della continuità di esercizio di impianti, sistemi ed apparecchiature di terzi.

L'Appaltatore rimane, comunque, il responsabile unico dell'operato e della disciplina del personale da lui dipendente e degli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore potrà permettere visite di persone estranee ai lavori solo nel caso le stesse siano state preventivamente autorizzate dal Committente.

Art. 41 - Smantellamento dei cantieri

All'avvenuto completamento delle opere l'Appaltatore darà corso al progressivo smantellamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con la DL, provvedendo al graduale allontanamento dei materiali e degli impianti di cantiere, nonché alla demolizione delle opere provvisorie che non siano, in ogni evenienza, più necessarie.

L'Appaltatore dovrà lasciare i terreni e gli ambienti utilizzati sgombrati, puliti, ben sistemati, tali da evitare danni alle cose ed alle persone e ripristinati nelle condizioni preesistenti all'inizio del lavoro.

Art. 42 - Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione e Piani Operativi

L'Appaltatore dovrà curare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nei piani redatti dal "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" e, in collaborazione col "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione", provvedere all'eventuale aggiornamento/integrazione dei piani stessi, rispettando le nuove disposizioni.

E' fatto inoltre obbligo all'Appaltatore ed ai propri subappaltatori di redigere, anteriormente alla concreta effettuazione delle lavorazioni e delle opere oggetto d'appalto, e di rispettare i propri "Piani Operativi della sicurezza" ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 626/1994, quali piani complementari di dettaglio del "Piano di sicurezza e coordinamento".

L'Appaltatore dovrà imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, dei regolamenti, nonché l'uso dei dispositivi di protezione individuale. I macchinari, impianti ed attrezzature dovranno essere in regola con la normativa di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni che verranno in corso d'opera emanate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 43 - Controllo dei tempi – Cronogramma lavori (Planificazione dettagliata di progetto)

L'Appaltatore ha la responsabilità di attuare una accurata programmazione e di effettuare il coordinamento di qualsiasi attività oggetto del presente appalto. L'Appaltatore dovrà, a tal fine, definire natura, durata e tempi di esecuzione.

Nel cronogramma esecutivo dettagliato ("Planificazione dettagliata di progetto"), dovranno essere evidenziate tutte le attività e vincoli logici temporali. Esso sarà redatto secondo le modalità previste nelle Specifiche Tecniche e sarà inviato al Committente nel rispetto dei tempi previsti dalle stesse Specifiche Tecniche.

Detto documento dovrà determinare cronologicamente tutte le attività necessarie per l'esecuzione del contratto.

Art. 44 - Verifica degli avanzamenti

L'Appaltatore dovrà tenere aggiornato il cronogramma di cui all'art. 43, con le scadenze indicate nelle Specifiche Tecniche, in base all'effettivo avanzamento dei lavori e dovrà consegnarne copia al RC.

Il registro di contabilità – nel quale vengono trascritte le lavorazioni, le forniture e i servizi in base all'avanzamento dei lavori – è tenuto dalla DL o, sotto la sua responsabilità, dal personale da questa designata.

Il registro di contabilità può essere diviso con riferimento a ciascun sublotto.

L'iscrizione delle partite viene fatta in ordine cronologico sul registro di contabilità le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dalla DL e dall'Appaltatore.

Lo stato avanzamento lavori (SAL) sarà verificato in contraddittorio con la DL, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, e dello stesso sarà redatto verbale da trasmettere alla DPC.

Art. 45 - Forma e contenuto delle riserve

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L'Appaltatore può firmare con riserva il verbale di sospensione lavori ove ritenga la sospensione essere stata disposta in violazione di quanto previsto nel successivo art. 47, nonché il verbale di ripresa lavori ove ritenga la sospensione protrattasi nonostante siano cessate le cause previste dal successivo art. 47 che l'hanno determinata.

Le riserve dell'Appaltatore, anche quelle relative alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva ai verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Tutte le riserve, anche quelle relative alle sospensioni dei lavori, devono essere esplicitate, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla loro apposizione e devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali le stesse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il Committente si riserva di prendere in esame, in sede di liquidazione finale, le riserve di natura contabile presentate nei termini e nei modi prescritti.

L'eventuale esame anticipato di dette riserve o di parte di esse, che il Committente ha facoltà di fare a proprio insindacabile giudizio, non infirma tale principio e non costituisce precedente che possa vanificare la suddetta precisa norma contrattuale dell'esame delle riserve in sede di liquidazione finale.

Il Committente assume le proprie determinazioni in ordine alle suddette riserve e ne dà formale comunicazione all'Appaltatore.

Per la risoluzione di eventuali controversie si applica l'art. 26 del presente Capitolato.

Le riserve e le osservazioni dell'Appaltatore relative al periodo successivo al verbale di ultimazione lavori e per tutta la residua durata del contratto, dovranno, a pena di decadenza, essere comunicate dall'Appaltatore al Committente, con raccomandata RR, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato tali riserve o osservazioni.

Nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione il Committente farà conoscere le proprie determinazioni.

In caso di mancato accoglimento delle ragioni dell'Appaltatore ovvero in caso di mancata risposta, varrà quanto previsto all'art. 26.

Art. 46 - Tempi intermedi

Ogni singolo sublotto di esecuzione costituisce un'entità distinta, per cui lo slittamento del termine di realizzazione di ciascuno, non sposta quello previsto per i subloti successivi né sposta quello previsto per la realizzazione del lotto o dei lotti a cui il sublotto si riferisce.

Eventuali proroghe sui tempi di ultimazione previsti nel programma e l'eventuale esenzione dalle penali relative, potranno essere riconosciute dal Committente solo se dovute a circostanze non imputabili all'Appaltatore.

Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione identificate per l'applicazione delle penali e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà del Committente chiedere incrementi di manodopera e attrezzature. Tali incrementi saranno determinati dalla DL e rimarranno a carico dell'Appaltatore.

Se l'Appaltatore, pur sollecitato ad incrementare manodopera ed attrezzature, non provvederà adeguatamente in un periodo massimo di 7 (sette) giorni dalla data della comunicazione di accelerazione, è facoltà del Committente sospendere i pagamenti ed intervenire direttamente con risorse esterne per conto e a carico dell'Appaltatore, senza per questo escludere le responsabilità connesse al ritardo che restano a carico dell'Appaltatore stesso.

Le attività eseguite in anticipo, su quanto stabilito nel programma lavori approvato, non sono ammesse al pagamento anticipato. I pagamenti verranno effettuati alle date previste nel Programma lavori.

La valutazione economica indicativa dei singoli subloti di esecuzione è quella indicata nel computo metrico estimativo presentato dall'Appaltatore in offerta. Nel caso di modifiche o varianti successive, tale valutazione sarà dall'Appaltatore adeguatamente rideterminata.

Art. 47 - Sospensione dei lavori

Nel calcolo dei termini contrattuali (parziali e totali) devono essere già computati i giorni di interruzione per il normale andamento stagionale sfavorevole nonché quelli per le ferie estive, pertanto non potranno essere concesse sospensioni a causa di tali circostanze.

Il Committente potrà comunque disporre sospensioni temporanee dell'esecuzione dei lavori in caso di necessità connesse all'esecuzione del progetto ovvero per ragioni di pubblico interesse, e unicamente per cause non imputabili all'Appaltatore.

Potranno comunque essere disposte sospensioni per cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli ed altre simili condizioni speciali che impediscano la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento, fra cui le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.

Nel caso di sospensione generale dei lavori per una durata ininterrotta inferiore ai 180 giorni, le condizioni di esecuzione dell'appalto previste nel contratto, comprese quelle economiche, non subiranno modifiche, salvo la proroga dei tempi di consegna per un periodo equivalente alla durata ininterrotta della sospensione.

Sempre nel caso di sospensione generale dei lavori, ma per una durata ininterrotta superiore ai 180 giorni, si provvederà all'aggiornamento dei prezzi da applicarsi alle attività che, in conseguenza di tale sospensione, verranno eseguite dopo la scadenza dell'originario termine contrattuale.

Detto aggiornamento sarà effettuato sulla base degli "Indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI)" rilevati dall'ISTAT e pubblicati sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978 n. 392.

Nei casi di sospensione dei lavori, di qualsiasi durata, di natura parziale ovvero limitata a singoli cantieri, l'Appaltatore è tenuto - previa eventuali modifiche al Cronoprogramma di esecuzione dell'intervento di cui alla "Pianificazione dettagliata del progetto", da approvare da parte del Committente - a proseguire le parti dell'intervento eseguibili, in detta ipotesi il termine di ultimazione subirà un eventuale spostamento da determinarsi in considerazione dell'effettivo impatto del fermo parziale sul termine di completamento che era stato previsto nel cronoprogramma, senza ulteriori riconoscimenti di indennizzi ed equi compensi.

Per tutte le ipotesi di sospensione dovuta a cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli ed altre simili condizioni speciali, l'Appaltatore, fermo restando quanto previsto ai paragrafi precedenti, non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento, equo compenso o rimborso spese.

Per qualsiasi tipo di sospensione lavori richiesta per necessità del Committente, questo riconoscerà all'Appaltatore le eventuali sole spese vive, dimostrabili e documentate, conseguenti alla sospensione.

Art. 48 - Varianti in corso d'opera

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni a quanto previsto nel progetto esecutivo redatto. Egli ha tuttavia l'obbligo di eseguire, nei limiti di cui al presente articolo, tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che questi gli abbia ordinato, purché le stesse non siano tali da mutare la natura dell'intervento oggetto della progettazione.

Qualora dovessero manifestarsi errori od omissioni del progetto che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, la sua utilizzazione ovvero l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni e null osta, atteso che la progettazione è a carico dello stesso Appaltatore, sono ammesse varianti senza alcun limite e senza alcun addebito aggiuntivo a carico del Committente.

In ogni altra ipotesi, le variazioni sono valutate ai prezzi di cui al Computo metrico Estimativo facente parte della progettazione esecutiva, fatta salva la fissazione di nuovi prezzi ove non previsti nel detto computo.

Le ipotesi di variante in corso d'opera, disposte all'interno del limite del quinto (venti per cento) dell'importo contrattuale, non danno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali e saranno valutate come sopra.

Nell'ipotesi di superamento del limite del quinto dell'importo di contratto, l'Appaltatore può recedere dallo stesso con il solo diritto al pagamento di quanto eseguito e regolarmente verificato e accettato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove l'Appaltatore decidesse di continuare nell'esecuzione del contratto, dovrà comunicare al Committente le proprie condizioni. Il Committente a sua volta renderà note all'Appaltatore le proprie determinazioni in merito entro i successivi 60 giorni.

Non sono considerate varianti gli interventi di dettaglio richiesti e finalizzati alla realizzazione e conduzione delle opere secondo la miglior tecnica e la perfetta regola d'arte.

Art. 49 - Bonifica da ordigni bellici

In caso di rinvenimento di ordigni bellici, l'Appaltatore deve interrompere i lavori e farne immediata denuncia alle Autorità competenti informandone tempestivamente il Committente, ed avere la massima cura fino all'intervento delle autorità stesse.

Qualora in relazione a tali rinvenimenti l'Autorità competente e/o il Committente ordinarono una sospensione dei lavori, si applicheranno le norme relative per quanto riguarda eventuali spostamenti dei termini di completamento lavori.

Art. 50 - Oggetti rinvenuti (rinvenimenti di interesse archeologico)

Salvi i diritti spettanti all'Ente locale ed al Committente, ai sensi della disciplina di cui al capo 5° del D.lgs. n. 490/1999, lo Stato è proprietario delle cose di interesse storico, artistico, scientifico, archeologico o soggette comunque alla norme dello stesso D.lgs. n. 490/1999, che possono essere rinvenute durante l'esecuzione dei lavori.

Oltre a quanto previsto all'art. 67 del D.lgs. n. 490/1999, ove si verificassero tali rinvenimenti, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva notizia al Committente; è pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

L'Appaltatore deve provvedere non solo alla conservazione di dette cose lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al loro eventuale prelevamento e trasporto con le necessarie cautele ed alla conservazione e custodia in adatti locali, eseguendo tali operazioni secondo autorizzazioni o le prescrizioni della suddetta autorità competente in materia.

Le spese relative saranno rimborsate da parte del Committente, secondo la normativa contrattuale relativa agli eventuali lavori aggiuntivi.

Qualora in relazione a tali rinvenimenti, il Committente o l'autorità competente ordinarono una sospensione dei lavori, si procederà alla sola proroga dei termini, salvo che la sospensione ecceda i 90 gg. naturali consecutivi; nel qual caso sarà corrisposto all'Appaltatore un indennizzo forfetario da concordarsi fra le Parti.

Art. 51 - Compensi relativi alla realizzazione del sistema

I compensi relativi alla fase di realizzazione del sistema comprendono anche gli oneri relativi alla progettazione esecutiva oltre a quelli della realizzazione vera e propria.

Sono pertanto ricomprese in tali compensi tutte le attività poste in essere dall'Appaltatore a partire dalla data di stipulazione del contratto fino alla data di conclusione della marcia in bianco coincidente con l'accettazione provvisoria.

I compensi comprendono, inoltre, gli oneri relativi alla sicurezza che dovranno essere esplicitamente esposti come indicato nella Lettera d'invito.

Art. 52 - Contabilità

La contabilità dovrà essere redatta distintamente per ciascun sublotto.

I pagamenti in acconto avverranno sulla base di stati di avanzamento mensili relativi a tali sublotti fermo restando che la periodicità dei SAL non potrà essere inferiore ad un mese. I SAL dovranno essere redatti sulla base delle voci elementari comprese nel computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo.

I SAL saranno certificati dalla DL e approvati dal RC.

Gli avanzamenti devono rispettare quanto esposto allo Articolo 31.

L'Appaltatore, ad ognuna delle scadenze di pagamento, prima della fatturazione, rilascerà alla DL tutta la documentazione atta a dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni cui è legata la quota di pagamento, compresi il relativo documento contabile e i rapporti mensili di avanzamento di cui allo specifico capitolo delle Specifiche Tecniche.

Detta documentazione costituirà parte integrante di un verbale di constatazione redatto in contraddittorio con la DL e successivamente sottoposto all'approvazione del RC. Il verbale di constatazione riporterà separatamente le voci del contratto di base e quelle di eventuali varianti approvate, che saranno trattate, per quanto attiene il contenuto della presente disposizione, analogamente a quelle del contratto di base.

Dall'importo di ogni SAL verrà trattenuta, da parte del Committente, una somma pari al 10% di esso che verrà versata all'Appaltatore, in un'unica soluzione, a seguito dell'accettazione provvisoria dell'opera.

Art. 53 - Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture da emettersi dopo l'emissione del SAL.

In caso di ritardo che non sia causato dalla tardività di erogazione dei finanziamenti statali e regionali, saranno dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 54 - Penali relative alla realizzazione dell'intervento

Con riferimento alla fase di realizzazione dell'intervento verranno applicate le seguenti penali:

a) Penali per ritardata consegna del progetto esecutivo

Per ritardate consegne della progettazione esecutiva, saranno applicate le penali espresse nell'articolo 32 del presente Capitolato.

b) Penali per ritardata ultimazione dei sublotti di esecuzione

I lavori relativi ai sublotti di esecuzione dovranno essere realizzati nei termini prefissati nel documento "Tempi parziali di esecuzione" di cui all'articolo 31 del presente Capitolato.

Con riferimento all'esecuzione di ciascun sublotto (e fermo restando il rispetto del termine complessivo riferito a ciascun lotto) è previsto un termine di tolleranza di 30 giorni rispetto a quello prefissato nel documento "Tempi parziali di esecuzione", scaduto il quale l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo complessivo del sublotto.

Una volta superati 60 giorni dal termine prefissato per la realizzazione del sublotto, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

c) Penali per ritardata messa in esercizio commerciale

La messa in esercizio commerciale del Sistema di trasporto avverrà solo con l'accettazione provvisoria dello stesso. Detta messa in esercizio dovrà essere effettuata entro il termine contrattuale prefissato nel cronogramma delle attività di cui all'articolo 31.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale prefissato, sarà applicata una penale giornaliera, pari a:

- 0,03% dell'importo complessivo del contratto dal primo al 60° giorno di ritardo,
- 0,05% dell'importo complessivo del contratto dal 61° al 120° giorno di ritardo,
- 0,10% dell'importo complessivo del contratto dal 121° giorno di ritardo.

Una volta superati 121 giorni di ritardo dal termine prefissato per la messa in esercizio del sistema di trasporto, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

d) Penali per mancato raggiungimento delle prestazioni offerte

L'Appaltatore è contrattualmente vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto d'appalto in modo da raggiungere e garantire tutte le prestazioni formulate in offerta.

L'importo delle penali per mancato raggiungimento delle prestazioni sarà adeguatamente proporzionato al punteggio relativo acquisito in sede di valutazione delle offerte e al deficit delle prestazioni stesse.

Fermo restando il limite inderogabile costituito dal valore dei parametri indicato nelle Specifiche Tecniche, nel caso l'Appaltatore non riesca a raggiungere i valori dei parametri offerti, il Committente potrà applicare una penale così calcolata:

P	$=$	$2 \times Vp \times Po \times (1 - ((Ve - Vs)/(Vo - Vs)))$, dove:
P	$=$	valore della penale;
Vp	$=$	valore del punto espresso convenzionalmente come un trentacinquesimo del prezzo totale di realizzazione dell'opera;
Po	$=$	punteggio ottenuto dal parametro offerto;
Ve	$=$	valore effettivo raggiunto per il parametro;
Vo	$=$	valore offerto per il parametro;
Vs	\approx	valore di soglia del parametro indicato nelle Specifiche Tecniche o miglior valore offerto in gara nel caso non sia previsto il valore di soglia.

Le penali di cui alla lettera a) saranno applicate con deduzione dall'importo dei pagamenti dei primi SAL utili, fino a copertura dell'importo delle penali.

Dette penali potranno essere oggetto di disapplicazione qualora l'Appaltatore rispetti i termini di consegna finale dei sublotti cui la progettazione esecutiva si riferisce.

Le penali di cui alla lett. b) saranno applicate con deduzione dall'importo dei pagamenti dei primi SAL utili, fino a copertura dell'importo delle penali. Dette penali potranno essere oggetto di disapplicazione qualora l'Appaltatore rispetti i termini di consegna finali dei singoli Lotti prefissati nei "Tempi parziali di esecuzione".

Le penali di cui alla lettera c) e d) (da applicarsi alla accettazione provvisoria del Sistema) saranno applicate con deduzione dall'importo delle tratteunte previste sui pagamenti in acconto, con riserva del Committente di avallarsi, ove occorresse, anche delle fidejussioni costituite a garanzia dell'esatta esecuzione dell'appalto.

Art. 55 - Prove in fase di realizzazione

L'Appaltatore è tenuto a provvedere a sua cura e spese all'effettuazione delle prove secondo le prescrizioni delle Specifiche Tecniche, del Progetto Offerta, delle normative vigenti di riferimento, di quelle richieste dal Committente, dalla DL, nonché di quelle formulate da tutte le Autorità pubbliche competenti.

L'Appaltatore dovrà dotarsi delle apparecchiature e del personale occorrenti all'effettuazione delle prove.

Le ispezioni, gli esami, le prove, ecc., anche se effettuate alla presenza del Committente e/o della DL, non sollevano comunque l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

Il Committente si riserva la facoltà di prescrivere modificazioni ed integrazioni al "Programma delle verifiche e dei collaudi" predisposto dall'Appaltatore. Gli oneri e le spese relative sono comunque a carico dell'Appaltatore.

Art. 56 - Ultimazione lavori

Le opere dovranno essere ultimate entro il termine indicato in proposito dall'Appaltatore nel "cronogramma delle attività" allegato all'offerta.

L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a compimento tutte le opere e le forniture del contratto, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla DL e al RC, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione. L'accertamento dell'ultimazione dei lavori, da parte della DL, ha luogo nei 5 giorni successivi al compimento, con esito positivo, delle prove di funzionamento di cui all'articolo seguente.

L'accertamento avverrà in contraddittorio con l'Appaltatore e il Committente e di esso verrà redatto, da parte della DL, apposito verbale di ultimazione. Nel verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto.

Art. 57 - Dimostrazione di funzionamento

Nella comunicazione con la quale l'Appaltatore comunica alla DL e al RC l'avvenuta ultimazione dei lavori e delle forniture, dovrà altresì essere indicata la data, successiva di

almeno 3 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, a partire dalla quale effettuerà le prove di funzionamento del sistema necessarie per ottenere la dichiarazione di ultimazione lavori da parte delle DL.

Tali prove dovranno durare sette giorni naturali e consecutivi.

In tale periodo il sistema dovrà funzionare correttamente e senza interruzioni almeno per il periodo minimo indicato nelle Specifiche Tecniche.

Art. 58 - Marcia in bianco del sistema di trasporto

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione lavori e previo ottenimento degli eventuali benestanti degli Enti competenti, l'Appaltatore darà inizio al periodo di "marcia in bianco" (esercizio sperimentale) così come previsto nelle Specifiche Tecniche.

Il periodo di "marcia in bianco" dovrà essere di durata pari a 90 giorni naturali e consecutivi dalla data dei verbali di ultimazione lavori.

Art. 59 - Verifica e collaudo dell'opera

Nel periodo di "marcia in bianco" il Committente, mediante la Commissione di collaudo, provvederà in particolare a verificare le prestazioni di funzionamento e di operatività del Metrobus in conformità al contratto, nonché a completare eventuali operazioni di collaudo che non avesse ancora eseguito.

Per accettare il rispetto dei valori garantiti in sede di offerta verranno effettuate apposite prove di prestazioni come specificato nelle Specifiche Tecniche e nel "Programma delle prove e collaudi" predisposto dall'Appaltatore.

Ove ritenga l'opera collaudabile, la Commissione rilascerà idonea dichiarazione finale. Essa ha carattere provvisorio e diventa definitivo con la formale approvazione del Committente.

Ogni interruzione del periodo di marcia in bianco – per qualsiasi causa non dipendente dal Committente – sarà recuperata prorogando di uguale entità il termine del periodo, senza oneri per il Committente che si riserva anche la facoltà di applicare, ove sussistessero le condizioni, le disposizioni contrattuali relative ai ritardi di consegna.

Tutte le prove e le verifiche che devono essere necessariamente effettuate, anche per contratto, nonché quelle richieste dal Committente, dalla Commissione di collaudo, dalla DL o da Autorità pubbliche competenti, sono compilate a cura e spese dell'Appaltatore.

Rimane a carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti dell'opera realizzata che fossero state alterate a seguito di dette verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Committente dispone che sia provveduto d'ufficio, con conseguente deduzione delle relative spese dal residuo credito dell'Appaltatore.

Durante il periodo di "marcia in bianco", l'Appaltatore dovrà necessariamente assistere il Committente e predisporre tutto quanto richiesto dall'istruttoria per l'ottenimento del "nullaosta" ministeriale ai fini della sicurezza che consenta l'avvio dell'esercizio

commerciale del Metrobus. L'Appaltatore dovrà fornire il personale e le attrezzature necessarie per il rilascio del richiamato nulla osta.

Il nullaosta per l'avvio dell'esercizio commerciale (da qualunque autorità dipenda il rilascio) e, comunque, dei provvedimenti necessari per consentire l'esercizio commerciale del Metrobus, saranno una delle condizioni necessarie per l'accettazione provvisoria del sistema da parte del Committente.

Il mancato ottenimento di quanto sopra comporterà le sanzioni di cui all'art. 22 del presente Capitolato.

Art. 60 - Documentazione

L'Appaltatore, almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di marcia in bianco, dovrà inviare al Committente, nel numero di copie previste nelle Specifiche Tecniche, le istruzioni di esercizio e manutenzione e le monografie del sistema e di tutti i macchinari, impianti ed apparecchiature compresi nell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto comunque ad aggiornare la documentazione di cui sopra, adeguandola ad eventuali modifiche del sistema intervenute, sia a seguito di prescrizioni di collaudo da parte del Committente e/o degli Enti competenti al rilascio del nullaosta del Sistema, sia a seguito di successive modifiche dello stesso, restando necessarie ed autorizzate dal Committente, eseguite nel periodo di conduzione tecnica e di manutenzione.

Art. 61 - Accettazione provvisoria e inizio esercizio commerciale

Allo scadere del periodo di "marcia in bianco", qualora le prove, le verifiche e i collaudi effettuati abbiano avuto esito positivo e l'Appaltatore abbia completato la fornitura di tutta la documentazione, prevista nelle Specifiche Tecniche e siano stati ottenuti tutti i necessari "nullaosta" (autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.) rilasciati dalle autorità e organi pubblici competenti, compreso il nullaosta ministeriale che consente l'esercizio commerciale del Metrobus, accertata la presenza e la messa a disposizione di idoneo personale per la conduzione tecnica e manutenzione, verrà redatto da parte del Committente il verbale di accettazione provvisoria, previa approvazione della dichiarazione finale della Commissione di collaudo.

Nel caso in cui siano state prescritte modifiche da parte degli Enti o organi competenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di adeguare il sistema di trasporto a dette prescrizioni.

Nel caso in cui l'esito delle prove e delle verifiche effettuate dal Committente sia negativo, ovvero in caso di mancata acquisizione di tutti i nullaosta e certificati di collaudo necessari per poter utilizzare commercialmente l'opera, si darà corso a quanto previsto al precedente art. 22 del presente Capitolato.

Gli oneri sostenuti dal Committente relativamente ad ogni ulteriore prova, verifica, collaudo, ecc., saranno addebitati all'Appaltatore.

Se, a causa della sostituzione di primari elementi difettosi, il Committente ritenesse che le prestazioni del sistema possano essere modificate, potrà richiedere che vengano ripetute le prove, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso.

A seguito dell'accettazione provvisoria avrà inizio l'esercizio commerciale del Metrobus.

Art. 62 - Difetti e mancanze di modesta entità

Qualora il Committente o la DL riscontrassero difetti e mancanze per le quali, in considerazione della loro modesta entità, il Committente stesso non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ovvero non intenda ordinare all'Appaltatore la loro eliminazione (e, in caso di suo rifiuto, disporre l'esecuzione d'ufficio), può, ove ricorrano, tutte le altre condizioni di cui all'art. 61, lasciare comunque l'accettazione provvisoria, disponendo la detrazione del residuo credito dell'Appaltatore della somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti la DL avrà congruamente determinato, fatto salvo comunque ogni altro suo diritto compreso il risarcimento dei danni conseguenti a tali difetti e mancanze.

Art. 63 - Garanzia per difetti di costruzione

Ferma l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. per quanto attiene la durata decennale della garanzia per rovina e difetti di cose immobili, la durata di garanzia relativa alle opere e a tutto quanto previsto nel presente appalto è di 5 anni a partire dall'accettazione definitiva di cui al successivo art. 71.

La garanzia riguarda sia la sostituzione dei materiali difettosi sia gli interventi necessari al raggiungimento delle funzionalità e prestazioni di contratto.

L'Appaltatore deve garantire la perfetta esecuzione e costruzione delle opere civili nonché la perfetta efficienza degli impianti per quanto concerne il funzionamento meccanico ed elettrico, il funzionamento delle apparecchiature e del materiale rotabile ed i consumi energetici previsti dal progetto.

Qualora, durante il periodo di garanzia, si riscontrassero guasti, difetti o difformità rispetto ai documenti contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a rimediare nel più breve tempo possibile ed a sua cura e spese.

Qualora tali difetti non venissero corretti con la debita sollecitudine, il Committente concederà un congruo termine ultimativo, trascorso il quale assumerà direttamente i necessari provvedimenti il cui costo verrà addebitato all'Appaltatore, senza pregiudizio di eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivo di tale inadempienza e ferme restando le responsabilità che restano a carico dell'Appaltatore stesso.

La garanzia sugli impianti, macchinari ed apparecchiature dovrà essere ottemperata intervenendo tempestivamente con la riparazione o la sostituzione delle parti eventualmente risultanti difettose, in modo da evitare l'interruzione del servizio.

Qualora, a causa della sostituzione di primari elementi difettosi, il Committente ritenesse che le prestazioni del sistema possano essere state modificate, potrà esigere che vengano ripetute le prove dell'impianto connesse all'influenza di detti elementi.

Limitatamente alle parti sostituite, riparate e messe a punto negli ultimi 12 mesi del periodo di garanzia, quest'ultimo verrà protratto di ulteriori 12 mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione o messa a punto.

La garanzia sulle opere edilizie dovrà essere ottemperata intervenendo tempestivamente con la riparazione o il ripristino delle opere eventualmente risultanti difettose, o con il rifacimento delle opere eventualmente costruite in difformità dalle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente in materia e dalle Specifiche Tecniche, in modo da evitare l'interruzione del servizio.

L'Appaltatore, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia di cui sopra, sarà responsabile, ai sensi dell'art. 1669 c.c., della rovina e dei difetti di costruzione dell'opera e dei vizi occulti per il termine decennale ivi previsto.

La mancata conoscenza delle condizioni del sottosuolo sarà considerata vizio occulto.

SEZIONE 4 - CONDUZIONE TECNICA

Art. 64 - Tempistica

Il contratto comprende tutte le prestazioni necessarie alla conduzione tecnica per il biennio successivo all'inizio dell'esercizio commerciale che sarà comunque successivo alla dichiarazione di accettazione provvisoria.

La fase di conduzione tecnica si concluderà con l'accettazione definitiva dopo la quale l'Appaltatore resterà responsabile della prosecuzione della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere e degli impianti per un ulteriore periodo di 5 anni, come meglio precisato nelle disposizioni di cui alla sezione seguente.

Art. 65 - Modalità di svolgimento

La conduzione tecnica riguarderà in sintesi:

- le attività necessarie allo svolgimento dei programmi di servizio previsti e programmati nelle Specifiche Tecniche;
- la messa a disposizione, a spese dell'Appaltatore, di personale qualificato perché possa essere ultimamente svolto il servizio commerciale secondo i programmi di esercizio stabiliti - fatto salvo quanto stabilito all'art. 69 -, comprensiva di tutti gli aspetti di contatto con il pubblico, fatta eccezione per quelli riportati nelle Specifiche Tecniche.
- L'Appaltatore si impegna a favorire e comunque a non opporsi alla possibilità di trasferimento, in tutto o in parte, di detto personale, alla fine della conduzione tecnica, al Committente e/o al Gestore del Servizio, ove da questi ultimi richiesto;
- l'addestramento e formazione a livelli di eccellenza del personale del Gestore del Servizio, ove individuato, da affiancare/sostituire al personale dell'Appaltatore al termine del biennio di conduzione tecnica;
- la gestione tecnica di tutti i sottosistemi costituenti l'impianto;
- il mantenimento e l'aggiornamento di tutta la documentazione di esercizio del Sistema di Trasporto con particolare riguardo alla sicurezza e alle "consegne di esercizio";
- la produzione periodica di dati relativi ai livelli di servizio per la verifica in contraddittorio con il Committente;
- la messa in atto di procedure permanenti per la gestione e analisi degli incidenti e per la gestione delle modificazioni;
- Le attività inerenti la conduzione tecnica saranno espletate nel rispetto del calendario di esercizio redatto in modo da osservare le condizioni nominali di trasporto indicate nelle Specifiche Tecniche, calcolate sulle previsioni di inizio esercizio e fatte proprie dall'Appaltatore in sede di offerta.

Particolare cura sarà dedicata all'efficienza ed all'efficacia dei sistemi devoluti alla sicurezza del pubblico e del personale impiegato.

I problemi della sicurezza avranno preminenza su tutti i problemi dell'esercizio ed, in ogni caso, l'adempimento degli obblighi contrattuali dovrà essere assolutamente subordinato alle esigenze generali della sicurezza.

Particolare cura dovrà inoltre essere dedicata agli aspetti del rapporto col pubblico, alla idoneità ed efficienza dei sistemi di comunicazione ed informazione reciproca con i passeggeri, alla pulizia dei veicoli e delle stazioni e all'efficienza dei sistemi meccanizzati di trasporto di uso pubblico all'interno delle stazioni. Sono espressamente escluse dalla conduzione tecnica la vendita e il controllo dei titoli di viaggio e la riscossione dei relativi corrispettivi. Il personale del Committente e/o Gestore del Servizio dovrà avere libero accesso a tutte le zone aperte al pubblico.

Art. 66 - Personale

Al fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 65, L'Appaltatore garantisce la messa a disposizione, per numero e per qualifica, del personale e dei mezzi dichiarati in sede di offerta nel rispetto dei contenuti minimi previsti al riguardo nelle Specifiche Tecniche.

Art. 67 - Controllo livelli di servizio

- L'Appaltatore è tenuto a:
- informare immediatamente il Committente e/o il Gestore del Servizio in caso di incidenti o infortuni;
 - inviare giornalmente al Committente e/o al Gestore del Servizio il resoconto degli scostamenti dell'esercizio reale rispetto a quello programmato e delle variazioni dei programmi di servizio;
 - inviare un rapporto settimanale al Committente e/o al Gestore del Servizio sulla disponibilità ed aderenza all'orario.

L'Appaltatore indirizzerà, inoltre, documentati ed accurati rapporti mensili al Committente e/o al Gestore del Servizio, in accordo al sistema di garanzia di qualità e il sistema di gestione ambientale, relativamente ai parametri qualificanti le prestazioni del sistema: aderenza all'orario: rapporto documentato sul livello medio mensile ottenuto dal sistema; affidabilità e manutenibilità: rapporto documentato sui risultati conseguiti corrispondentemente ai valori di riferimento indicati nelle Specifiche Tecniche.

L'Appaltatore dovrà inoltre considerare nei rapporti mensili quantomeno i seguenti aspetti dell'esercizio:

- numero massimo dei veicoli disponibili per l'esercizio giornaliero;
- numero massimo dei veicoli in esercizio giornaliero;
- numero totale dei giorni di inattività dei veicoli, causati da guasti;
- passeggeri trasportati nel periodo;
- ore di esercizio;
- chilometri totali di esercizio;
- rapporto passeggeri totali/ore di esercizio;
- rapporto passeggeri totali/chilometri di esercizio;
- rapporto ore di esercizio/veicoli teorici in esercizio;
- rapporto ore di esercizio/numero di addetti al sistema;
- risultati documentati dei controlli in materia di sicurezza, e delle eventuali azioni intraprese;
- numero, natura, relazione col sistema e conseguenze di incidenti e accidenti;
- azioni intraprese per prevenire il loro ripetersi;
- consumo di materiali e ricambi per manutenzione preventiva e correttiva;

- valutazioni sulla percezione del servizio da parte dei passeggeri, aspetti di positività e negatività, azioni intraprese per controbattere gli aspetti di negatività.

Il Committente e/o il Gestore del Servizio avrà facoltà di condurre liberamente sopralluoghi ed ispezioni con suoi rappresentanti qualificati, allo scopo di accertare il livello qualitativo e di efficienza di strutture, impianti, mezzi e prestazioni, particolarmente dal punto di vista della sicurezza di esercizio e della positiva percezione da parte del pubblico dell'efficienza e della rispondenza del sistema alle sue esigenze, non escluse quelle della gradevolezza dell'insieme e dei suoi componenti.

L'Appaltatore presterà tutta l'assistenza che gli verrà richiesta dal Committente e/o Gestore del Servizio in occasione di tali sopralluoghi ed ispezioni. Qualora dall'esito di tali ispezioni si evidenziasse la necessità di particolari prove volte a rilevare obiettivamente la rispondenza e funzionalità di un impianto, o sua parte, l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare tali prove sotto la supervisione del Committente e/o Gestore del Servizio.

Nel caso le prove rilevasse la corrispondenza dell'impianto e delle sue prestazioni alle prescrizioni di contratto, l'impegno sostenuto dall'Appaltatore per condurre le prove sarà compensato sulla base dei costi documentati sostenuti dallo stesso. Viceversa in caso di non rispondenza, l'Appaltatore non riceverà alcun compenso per le sue prestazioni e sarà tenuto nel più breve tempo possibile alla rimessa in efficienza e/o sostituzione della parte di impianto riscontrata inadeguata o difettosa. L'Appaltatore sarà tenuto a partecipare ad almeno una riunione mensile per l'esame dei dati ed informazioni fornite nei rapporti mensili.

Art. 68 - Compensi relativi alla conduzione tecnica

I compensi per la conduzione tecnica saranno articolati su due valori distinti:

- a) quota fissa, pari al valore forfettario onnicomprensivo indicato in offerta per lo svolgimento della conduzione tecnica del sistema secondo il programma di esercizio esposto nelle Specifiche Tecniche;
- b) quota variabile, indicata in offerta, espressa in lire/km-convoglio, da utilizzare nel caso di variazioni del programma di servizio come in proposito riportato nell'articolo seguente.

Art. 69 - Variazioni del programma di servizio

Rispetto al programma stabilito in sede contrattuale, l'Appaltatore ha la possibilità di modificare, adattare, ottimizzare il programma di esercizio giornaliero in funzione della domanda, garantendo peraltro, le dimensioni finali (es. periodo scolastico) della produzione del servizio (percorrenza chilometrica) con una tolleranza massima del 5%.

Il superamento della tolleranza indicata dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente e/o Gestore del Servizio. Il compenso relativo alla nuova produzione di cui sopra sarà calcolato con riferimento alla sola quota di cui alla lettera b) dell'Articolo 68.

Sarà facoltà del Committente e/o Gestore del Servizio, sulla base dei risultati di esercizio e/o in funzione delle sue esigenze generali, cambiare il programma dell'esercizio stesso, modificando in tutto o in parte le tabelle orarie, l'orario di esercizio, ecc. ponendo ciò comportare anche la modificazione della percorrenza chilometrica nominale totale annua del sistema.

L'Appaltatore dovrà intervenire per adeguare l'esercizio a quanto richiesto.

Il Committente e/o Gestore del Servizio si impegna a comunicare per iscritto all'Appaltatore le modifiche di cui sopra almeno 10 giorni prima della messa in esercizio del nuovo programma.

Il compenso relativo alla nuova produzione di cui sopra sarà calcolato con riferimento alla sola quota di cui alla lettera b) dell'Articolo 68.

In ogni caso, le variazioni della produzione di servizio che eccedano il 30% del valore nominale, potranno comportare, previo accordo fra le parti, revisioni dei compensi anche relativamente alla quota fissa di cui alla lettera a) dello Articolo 68.

Art. 70 - Fatturazioni, pagamenti

L'importo contrattuale relativo al periodo biennale di conduzione tecnica, sarà fatturato in rate mensili posticipate a fronte delle rispettive proposte di fatturazione da sottoporre per l'approvazione al RC.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture.

In caso di ritardo che non sia causato dalla tardività di erogazione di contributi e/o finanziamenti statali, regionali e comunali, saranno dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 71 - Accettazione definitiva

Alla fine del periodo contrattuale di conduzione tecnica, l'accettazione definitiva del Sistema di trasporto sarà subordinata alla consegna dell'impianto con prestazioni assestate stabilmente almeno ai livelli minimi di contratto.

Sarà cura dell'Appaltatore organizzare quanto necessario per ottenere l'accettazione definitiva alla scadenza del periodo contrattuale di conduzione tecnica.

Ogni parte dell'impianto, anche dal punto di vista della qualità percepibile dal pubblico (estetica, pulizia, assenza di rumori indebiti, ecc.), dovrà essere di qualità non inferiore a quanto prescritto in contratto per l'accettazione provvisoria.

Il mantenimento del nullaosta che consente l'esercizio commerciale, da parte degli Enti competenti, è requisito indispensabile per l'accettazione definitiva.

Non si considererà conclusa la fase di conduzione tecnica e pertanto non si darà luogo all'accettazione definitiva, se non saranno raggiunti e mantenuti i livelli minimi di contratto sopra richiamati e se non si verificherà, nei periodi indicati nelle Specifiche Tecniche, in cui è suddiviso il biennio di conduzione tecnica, una successione dei livelli medi mensili di disponibilità e aderenza all'orario pari o superiori a quelli richiesti nelle stesse Specifiche.

Qualora nei periodi indicati nelle dette Specifiche Tecniche non si verificassero le condizioni di cui sopra - che sono considerate irrinunciabili ai fini dell'accettazione definitiva del sistema di trasporto - l'accettazione potrà verificarsi solo dopo il conseguimento di livelli medi mensili di disponibilità e aderenza all'orario pari o superiori a quelli richiesti in detti periodi, conteggiati a partire dall'ultimo mese in cui il parametro di disponibilità o di aderenza all'orario si fosse attestato a livelli inferiori a quelli in precedenza richiamati.

Nei ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore sarà tenuto alla prosecuzione della conduzione tecnica oltre il biennio contrattuale fino al conseguimento dell'accettazione definitiva del Sistema di Trasporto alle condizioni economiche di contratto, opportunamente riproporzionate al periodo di prosecuzione, ed al pagamento delle penali per mancato raggiungimento delle prestazioni garantite.

Art. 72 - Penali

a) Parametri inderogabili

Ai fini della applicazione delle penali connesse alle prestazioni di cui alla presente sezione si farà riferimento per quanto riguarda i tempi, modalità e valori, ai parametri di "disponibilità" ed "aderenza all'orario" del sistema di cui allo specifico capitolo delle Specifiche Tecniche.

Sarà applicata una penale dell' 1% (unopercento) calcolata sull'importo contrattuale annuale relativo alla conduzione tecnica, per ogni millesimo di punto in meno rispetto ai livelli di disponibilità e aderenza all'orario offerti.

Al termine del periodo di conduzione tecnica, fermo restando il rispetto dei valori minimi inderogabili, ove l'Appaltatore non abbia raggiunto i valori di cui ai parametri di disponibilità e aderenza all'orario offerti, il Committente avrà la facoltà di rifiutare il sistema ai sensi dell'art. 22 del presente Capitolato ovvero di ritenere con conseguente congrua riduzione di prezzo oltre al risarcimento di tutti i danni.

La disponibilità media mensile del Sistema di Trasporto risulterà dal relativo rapporto periodico dell'Appaltatore verificato in contraddittorio con la DPC e da questa approvato.

b) Mancata rispondenza dei costi di esercizio

Eventuali maggiori oneri che il Committente e/o il Gestore dell'esercizio dovrà sostenere per consumi di energia elettrica aggiuntivi rispetto a quelli dichiarati in offerta (nei limiti compresi fra 5% e 10%), saranno dedotti dal corrispettivo relativo alla conduzione tecnica.

In caso di consumi aggiuntivi superiori al 10% di quanto dichiarato in offerta, oltre al recupero dei maggiori oneri, si applicherà una penale pari al valore degli stessi maggiori consumi rapportato ai trenta anni utilizzati nei "criteri di valutazione" delle offerte.

Eventuali maggiori oneri che derivassero dalla necessità di impiegare un organico di personale superiore a quello dichiarato in offerta saranno sostenuti direttamente dall'Appaltatore durante il biennio di conduzione tecnica.

In questo caso si applicherà anche una penale pari al valore degli stessi maggiori oneri, che saranno determinati dal prodotto fra il maggior numero di persone impiegate, rispetto a quello dichiarato in offerta, e il costo annuo standard di 75 ML/cad. persona, rapportato ai trenta anni utilizzati nei "criteri di valutazione" delle offerte.

c) Mancato raggiungimento della produzione di servizio

Nel caso la produzione del servizio annuale, senza autorizzazione del Committente e/o Gestore del Servizio, sia inferiore a quella programmata in misura superiore alla tolleranza ammessa, si applicherà una penale pari a 1,5 volte il valore del costo chilometrico relativo alla quota variabile del compenso moltiplicato per il deficit di produzione.

Le penali di cui alle lettere a), ove ne ricorrano le condizioni, saranno calcolate mensilmente ed applicate con deduzione dell'importo dai pagamenti mensili.

Le penali di cui alle lettere b) e c) saranno applicate con deduzione dell'importo dai pagamenti relativi all'ultima mensilità dell'anno a cui si riferiscono con riserva di avallarsi anche della fidejussione.

E' sempre fatta salva la possibilità per il Committente di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore nonché di recedere dal contratto stesso alle condizioni di cui al presente Capitolato.

SEZIONE 5 - MANUTENZIONE

Art. 73 - Tempistica

Il contratto comprende e compensa tutte le prestazioni necessarie per la manutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria, fondata sui risultati (global service) di esercizio, per i 7 anni successivi all'accettazione provvisoria del sistema di trasporto, e comunque a decorrere dall'inizio dell'esercizio commerciale della linea.

Art. 74 - Modalità di svolgimento

Nel contratto di manutenzione sono compresi la mano d'opera ed i ricambi ed i materiali di consumo per tutti i sottosistemi che compongono l'opera.

Il programma di manutenzione preventiva, correttiva, ordinaria e straordinaria dovrà rispettare quanto esposto in offerta.

La manutenzione avrà lo scopo di assicurare e/o ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità del sistema di trasporto in qualsiasi condizione di esercizio e la continua disponibilità di veicoli, degli impianti e dei sottosistemi sufficienti a garantire il servizio previsto, il tutto nei modi prescritti dalle Specifiche Tecniche.

Le prestazioni di manutenzione avranno luogo per la maggior parte negli appositi laboratori ed officine localizzati nell'area di deposito, messi a disposizione dal Committente e/o Gestore del Servizio; le operazioni di tipo "pesante" o fortemente specializzate potranno essere svolte presso le officine esterne dei fornitori o di specialisti dei diversi settori.

La manutenzione dei sottosistemi impiantistici, delle opere civili, delle strutture e delle vie di corsa, sarà generalmente effettuata sul posto di dislocazione della parte dell'impianto o dell'opera interessata.

Il magazzino ospiterà una riserva di pezzi di ricambio e materiali di consumo sufficiente a fare in modo che le operazioni di manutenzione necessarie non vengano in alcun modo ritardate rispetto alle esigenze dell'esercizio.

Le manutenzioni saranno condotte ad elevati livelli di qualità, non inferiore a quella dell'opera di origine.

La manutenzione si distinguerà in preventiva e correttiva e comprenderà anche le operazioni giornaliere di piccola manutenzione e controllo di sicurezza, rivolte al materiale rotabile ed agli impianti prima dell'avviamento del servizio, oltre alla pulizia giornaliera dei veicoli, degli impianti e delle stazioni.

Manutenzione e situazione di magazzino saranno pianificati, controllati e documentati con l'impiego di sistemi EDP la cui fornitura è compresa nel presente appalto.

E' a carico dell'Appaltatore l'aggiornamento costante e puntuale della documentazione tecnica del Sistema per quanto concerne le eventuali modifiche che si renderanno necessarie e che dovranno essere concordate con il Committente e/o Gestore del Servizio.

In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare la registrazione delle modifiche della configurazione del Sistema, in maniera tale da garantire continuità della esecuzione delle modifiche stesse.

Tali modifiche saranno concordate sulla base di una procedura, da definirsi, che copra tutte le tappe del processo di modifica (ideazione, decisione di iniziare lo studio, approvazione dello studio, decisione di iniziare i lavori e controllo dell'efficacia della modifica) e comunque garantire sempre la gestione della nuova configurazione del sistema così come di volta in volta sviluppato.

Per le attività di cui sopra, l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le procedure di interfaccia con il Committente e/o Gestore del Servizio.

All'Appaltatore compete infine l'addestramento e formazione a livelli di eccellenza del personale del Gestore del Servizio ove individuato, da affiancare/sostituire al personale dell'Appaltatore al termine del periodo di manutenzione (7 anni).

Sarà a totale carico del Committente e/o Gestore del Servizio la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di emissione ed obliterazione dei titoli di viaggio, nonché di eventuali attrezzature correlate per il controllo degli accessi (es. tornelli).

Art. 75 - Personale

Al fine dello svolgimento delle attività di cui alla presente Sezione, l'Appaltatore garantisce la messa a disposizione, per numero e per qualifica, del personale e dei mezzi dichiarati in sede di offerta nel rispetto dei contenuti minimi previsti al riguardo nelle Specifiche Tecniche.

L'Appaltatore si impegna a favorire e comunque a non opporsi alla possibilità di trasferimento di detto personale, alla fine del periodo contrattuale di manutenzione, in tutto o in parte, al Committente e/o al Gestore del Servizio, ove da questi ultimi richiesto.

Art. 76 - Controllo dei livelli di servizio

L'Appaltatore indirizzerà rapporti mensili al Committente e/o Gestore del Servizio, documentati ed accurati in accordo al sistema di garanzia della qualità, relativamente alle operazioni svolte, distinte per:

- manutenzione preventiva secondo le scadenze previste nel progetto o nei successivi adeguamenti;
- manutenzione correttiva pianificata;
- manutenzione correttiva di emergenza;
- comprensivi di:
 - consumo di manodopera (ore e costi);
 - consumo di ricambi (quantità e costi);
 - materiali di consumo (quantità e costi);

- altre spese dirette (subfornitura di materiali e prestazioni, ecc.) in modo distinto per i principali sottosistemi ed aree oggetto dell'intervento.

Il Committente e/o Gestore del Servizio avrà facoltà di condurre liberamente sopralluoghi ed ispezioni con suoi rappresentanti, allo scopo di accertare il livello qualitativo e di efficienza del servizio svolto.

L'Appaltatore presterà tutta l'assistenza che gli verrà richiesta dal Committente e/o Gestore del Servizio in occasione di tali sopralluoghi ed ispezioni.

Qualora dall'esito di tali ispezioni si evidenziasse la necessità di modificare talune procedure di manutenzione, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni senza, per questo, pretendere alcun compenso aggiuntivo.

L'Appaltatore sarà tenuto a partecipare ad almeno una riunione mensile per l'esame dei dati ed informazioni fornite nei rapporti mensili.

Art. 77 - Compensi relativi alla manutenzione

I compensi spettanti all'Appaltatore relativi al servizio di manutenzione corrisponderanno ai valori dichiarati in sede di offerta e definiti forfetariamente su base annua.

Il valore forfettario sarà comunque la risultante di una composizione di costi unitari che consentano di determinare i costi direttamente proporzionali alla produzione di servizio.

Detti compensi si intendono onnicomprensivi.

Art. 78 - Variazioni del programma di manutenzione

Solamente a seguito di variazioni del programma di esercizio richieste dal Committente o dal Gestore del Servizio, l'Appaltatore potrà richiedere l'adeguamento del programma di manutenzione e quindi del relativo compenso annuo.

Gli importi contrattuali di manutenzione non potranno comunque subire modifiche fino a variazioni del 10 % in più o in meno della percorrenza chilometrica nominale totale annuale del sistema.

Nel caso di variazioni superiori al 10 % in più o in meno della stessa percorrenza, per ogni 2 punti percentuali interi di variazione della percorrenza verrà calcolata una corrispondente modifica di un punto percentuale degli importi di contratto parametrati allo specifico periodo, adeguando allo stesso modo le rate di pagamento.

L'Appaltatore, dal canto suo, revisionerà periodicamente il piano di manutenzione e proporrà le modifiche previste, motivandole adeguatamente, sia riferite alle variazioni dei livelli e del calendario di servizio deciso dal Gestore del Servizio, sia riferite all'esperienza manutentiva accumulata nel periodo trascorso, sia riferite ai risultati di affidabilità e disponibilità conseguiti dal sistema.

Sarà compito del Committente e/o del Gestore del Servizio valutare le proposte dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà di respingere le proposte stesse o di modificarle in modo vincolante per l'Appaltatore.

Salvo quanto indicato circa la corrispondenza tra importo contrattuale di manutenzione e percorrenza chilometrica annuale, qualsiasi incremento al livello della manutenzione

prevenitiva a calendario richiesto dai risultati di esercizio e manutenzione e concordato tra Appaltatore e Gestore del Servizio non darà luogo ad incrementi dell'importo contrattuale.

Viceversa, la riduzione del livello della manutenzione correttiva a calendario concordata tra Appaltatore e il Committente e/o Gestore del Servizio, con l'eliminazione di alcune delle operazioni previste, comporterà che le quote di importo contrattuale corrispondenti alla riduzione siano ridotte del 50 % del loro valore nominale.

Tale variazione sarà determinata fra le parti applicando i costi unitari di manutenzione dichiarati in offerta di cui all'art. 77.

Nel caso in cui il Committente e/o il Gestore del Servizio accetti di ridurre il livello manutentivo previsto in una determinata area impiantistica, sarà sua facoltà prescrivere la destinazione delle relative risorse rese disponibili verso un'altra area nella quale, a suo giudizio, il livello manutentivo debba essere incrementato.

Art. 79 - Fatturazioni, pagamenti

L'importo contrattuale annuale sarà fatturato in rate mensili posticipate, a fronte della presentazione di una proposta di fatturazione.

La fatturazione potrà avvenire dietro rilascio di benestare da parte del RC sulla proposta di fatturazione presentata dall'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture. In caso di ritardo, che non sia causato dalla tardività di erogazione dei contributi e/o dei finanziamenti statali e regionali, saranno dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 80 - Penali

a) Parametri indереgabili

Le penali di cui al presente punto si riferiscono al periodo successivo all'accettazione definitiva, in quanto, per il periodo precedente di manutenzione (primi 2 anni), esse saranno assorbite nelle penali previste per la conduzione tecnica.

Per l'applicazione delle penali di cui al presente punto, si farà riferimento ai parametri di "disponibilità tecnica" e di "aderenza tecnica all'orario" del sistema, in conformità a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche.

Sarà applicata una penale dell' 1% (unopercendo) calcolata sull'importo contrattuale annuale relativo alla manutenzione, per ogni millesimo di punto in meno rispetto ai livelli tecnici di disponibilità e aderenza all'orario offerti.

Le penali saranno riferite al livello di disponibilità tecnica e di aderenza all'orario riscontrato mensilmente sulla base delle elaborazioni prodotte dal Committente e/o Gestore del Servizio e verificate in contraddittorio con l'Appaltatore.

b) Mancata rispondenza dei costi di manutenzione

Eventuali maggiori oneri che derivassero dalla necessità di impiegare un organico di personale ovvero un quantitativo di ricambi superiori a quello dichiarato in offerta, saranno sostenuti direttamente dall'Appaltatore durante tutto il periodo di manutenzione.

In questo caso si applicherà anche una penale pari al valore degli stessi maggiori oneri rapportato ai trenta anni utilizzati nei "criteri di valutazione" delle offerte.

Per quanto concerne il personale, tali maggior oneri saranno determinati dal prodotto tra maggior numero di persone impiegate, rispetto a quello dichiarato in offerta, e il costo annuo standard di 75 ML/cad. persona.

Ai fini del calcolo della penalità di cui alla lettera a) del presente articolo si terrà conto della verifica mensile dei parametri inderogabili: la penalità verrà applicata sul valore dell'importo contrattuale annuale.

Le penali di cui alla lettera b) del presente articolo saranno applicate deducendo il relativo importo dai pagamenti relativi all'ultima mensilità dell'anno a cui si riferiscono con riserva di avvalersi anche della fidejussione.

E' sempre fatta salva la possibilità per il Committente di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore nonché di recedere dal contratto stesso alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Art. 81 - Trasferimenti finali

Alla fine del periodo contrattuale di manutenzione (anni 7), la quantità e la qualità di ricambi, materiali, attrezzature, ecc., trasferiti al Committente e/o Gestore del Servizio, dovranno essere congruenti con quanto disposto nelle Specifiche Tecniche anche per quanto riguarda il prezzo.

Anche il termine del periodo contrattuale di manutenzione è subordinato alla verifica e accettazione, da parte del Committente e/o Gestore del Servizio, del grado di eccellenza di addestramento e preparazione:

- del personale impiegato nella manutenzione e che sarà trasferito - ove ne ricorrano le condizioni del presente Capitolato - al Gestore del Servizio che lo richieda;
- del personale del Gestore del Servizio, che l'Appaltatore si impegna ad addestrare e a formare nel corso del quinquennio;
- e del buono stato di conservazione dell'opera.

Sarà fornita alle scadenze prescritte tutta la documentazione di supporto di gestione tecnica, di esercizio, di manutenzione, in forma, quantità, numero di copie, ecc., conforme alle prescrizioni di cui alle Specifiche Tecniche.

Il trasferimento avrà efficacia subordinatamente alla redazione in contraddittorio, tra Committente e/o Gestore del Servizio ed Appaltatore, di appositi verbali di consegna, dagli stessi controfirmati ed esplicitamente approvati.

Il presente capitolato si compone di 52 pagine, di un allegato di 1 pagina e di 81 articoli.

Articoli da approvare specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81.

ALLEGATO 1 - MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Nel caso di cauzione costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussione (Compagnia di assicurazione, Istituto di Credito o Società di Intermediazione Finanziaria), integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito, con la specificazione che la liberazione avverrà:
 - per l'impresa aggiudicataria, al momento della stipulazione del contratto;
 - per le altre imprese alla scadenza del 12° mese, ovvero se anteriore al momento della stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- c) massimale o importo garantito pari al 2% dell'importo a base di gara;
- d) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - d1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - d2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Committente, senza possibilità di opporre eccezione di sorta;
 - d3) avere validità per almeno 12 mesi dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, inopponibilità al Committente, del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale;
 - d5) indicazione, quale foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti del Committente, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito; nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano le clausole per cui "il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi: In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari ad un importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito".

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Committente.